

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMMITTENTE

SCR PIEMONTE S.p.A.

COMUNE

CITTA' DI TORINO

LIVELLO PROGETTUALE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CUP

C15F21001150001

TITOLO INTERVENTO

"TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO"

CODICE OPERA

22042D02**RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE**Tavola n. **017**

TITOLO ELABORATO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME AMMINISTRATIVE**

DATA

14 APRILE 2023

SCALA

AREA PROGETTUALE

ELABORATI GENERALI

FORMATO ELABORATO

CODICE GENERALE ELABORATO

2042D02|0|0|E|GE|00|DA|017

NOME FILE

VERSIONE

DATA

DESCRIZIONE

0

10 / 03 / 2023

Prima redazione

Rev.1

14 / 04 / 2023

Consegna validazione

Rev.2

Rev.3

RTP PROGETTAZIONE

**ISOLARCHITETTI | arch. DURBIANO
SINTECNA | MCM Ingegneria
arch. ARMANDO | NICOLA RESTAURI**

TIMBRI - FIRME

Responsabile del progetto:

Responsabile dell'elaborato:

RTP ESECUZIONE

TIMBRI - FIRME

Direttore Tecnico:

ORGANISMO DI CONTROLLO

Responsabile di Commessa:

.....

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

Responsabile del procedimento:

arch. Sergio Manto

PREMESSA.....	3
CAPO 1 - DEFINIZIONI, DESCRIZIONE DELLE OPERE ED AMMONTARE DEL CONTRATTO SPECIFICO.....	4
Art.1 - Definizioni.....	4
Art.2 - Descrizione sommaria delle opere ed ammontare del contratto specifico	6
CAPO 2 – QUADRO NORMATIVO CONTRATTUALE	11
Art. 3 - Documenti che regolano il contratto specifico	11
Art. 4 - Leggi e norme	12
Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di contratto specifico	13
Art. 6 - Stipulazione del contratto.....	13
Art. 7 - Ordini di servizio e Direzione dei lavori	14
CAPO 3 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	14
Art. 8 – P.F.T.E.....	14
Art. 9 - Caratteristiche generali dell’attività di progettazione esecutiva.....	15
Art. 10- modalità di svolgimento della progettazione esecutiva e termini	16
Art. 11 - Attività propedeutiche alla progettazione esecutiva e periodo di mobilitazione.....	17
Art. 12 – Contenuti del Progetto esecutivo	18
Art. 13 – Approvazione del progetto esecutivo	19
Art. 14 – Pianificazione e controllo della progettazione esecutiva.....	20
Art. 15 – Modalità di liquidazione della progettazione esecutiva, ritardi, penali	20
CAPO 4 – LAVORI	21
Art. 16 - Categorie SOA e Categorie omogenee.....	21
Art. 17 - Cauzioni e Garanzie sulle prestazioni di appalto	21
Art. 18 - Assicurazioni.....	22
Art. 19 - Disciplina del subappalto	22
Art. 20 - Oneri, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore	22
Art. 21 – Trattamento retributivo dei lavoratori	30
Art. 22 - Tutela dei lavoratori	31
Art. 23 - Requisiti e responsabilità dell’Appaltatore	31
Art. 24 - Domicilio dell’Appaltatore	31
Art. 25 - Condotta dei lavori e Direttore di cantiere	31
Art. 26 - Disciplina e buon ordine del cantiere	32
Art. 27 - Accesso al cantiere di soggetti autorizzati dall’ufficio della D.L.	32
CAPO 5 - INIZIO DEI LAVORI	32
Art. 28 - Attestazione dello stato dei luoghi	33
Art. 29 - Rinvenimenti fortuiti	35
Art. 30 - Programma di esecuzione dei lavori, Piano operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e di coordinamento, Piano della progettazione costruttiva, disposizioni e ordini di servizio.....	35
CAPO 6 – ESECUZIONE DEI LAVORI.....	39
Art. 31 – Accettazione dei materiali, campionature e prove tecniche	39
Art. 32 – Attività particolari di controllo del Direttore Lavori	41
Art. 33 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe.....	41
Art. 34 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e durata giornaliera – Milestone intermedie.....	43
Art. 35 - Ultimazione dei lavori.....	43

Art. 36 - Modifiche, variazioni e varianti in corso d'opera e nuovi prezzi	44
Art. 37 - Sinistri alle persone e danni - Danni di forza maggiore	44
Art. 38 - Lavori in economia.....	44
Art. 39 – Documentazione tecnica, adempimenti conclusivi e materiali di ricambio	45
CAPO 7 – CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	46
Art. 40 - Contabilità, documenti contabili e riserve.....	46
Art. 41 - Strumenti elettronici di contabilità.....	50
CAPO 8 – PAGAMENTI E CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO.....	50
Art. 42 - Criteri di misurazione delle opere	50
Art. 43 - Anticipazione, pagamenti in acconto, rata di saldo, ritardi e interessi	51
Art. 44 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	53
Art. 45 - Indicazione delle persone che possono riscuotere i pagamenti	54
Art. 46 – Revisione dei prezzi.....	54
Art. 47 – Penali	55
Art. 48 - Conto Finale	56
Art. 49 – Verifiche, certificato di collaudo provvisorio e garanzie	57
CAPO 9 – GARANZIE E CONTROVERSIE.....	58
Art. 50 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera	58
Art. 51 - Garanzia per vizi e difformità dell'opera	59
Art. 52 - Risoluzione e recesso dal contratto	59
Art. 53 - Pubblicità e clausola di riservatezza.....	60
Art. 54 – Controversie	60
DISPOSIZIONI FINALI	60

PREMESSA

Nel quadro degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e finanziabili con risorse messe a disposizione dall'UE nel programma Nex Generation Eu nonché con ulteriori risorse aggiuntive statali, la Città di Torino ha presentato il progetto di riqualificazione dell'asse del fiume Po, "Torino, il suo parco, il suo fiume: memoria e futuro" incentrato, in particolare, sul ripristino del servizio di navigazione fluviale, sulla riqualificazione del Parco del Valentino e degli immobili totalmente di proprietà pubblica in esso collocati, con la finalità di rafforzare il fiume ed il parco come attrattore turistico e culturale.

Il progetto di riqualificazione di questa ampia e significativa porzione del territorio cittadino comprende anche il Restauro del BORGIO MEDIEVALE.

I principali atti amministrativi che riguardano la realizzazione degli interventi in argomento sono stati i seguenti:

- a) La deliberazione Città di Torino n. 831 del 14.09.2021 con la quale la Città ha previsto di chiedere un supporto tecnico –operativo a S.C.R. - Piemonte S.p.A. quale Centrale di Committenza Regionale.
- b) La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte n. 159 del 01.10.2021 con la quale si approva lo schema tipo della convenzione quadro fra la Città di Torino e SCR Piemonte indicando le metodologie di quantificazione del corrispettivo.
- c) La convenzione del 18.10.2021 fra la Città di Torino e S.C.R. - Piemonte S.p.A. quale convenzione quadro per acquisizione di forniture e servizi per l'attività di erogazione di servizi tecnico-professionali e di supporto per la realizzazione di Lavori Pubblici.
- d) Le deliberazioni Consiglio Comunale di Torino n. 27 del 25.01.2021 e n. 1115 del 29.11.2021 di approvazione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2022-2023 e succ. della Città in cui è inserito il progetto "Torino, il suo parco ed il suo fiume: memoria e futuro" che comprende anche il Restauro del Borgo Medievale ed integrato con Deliberazione di variazione del Consiglio Comunale n.1115 del 29.11.2021;
- e) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte n. 18 del 10.03.2022 con la quale si approva lo schema di convezione relativo al finanziamento e si individuano specificatamente le attività che dovrà svolgere SCR Piemonte per conto della Città di Torino.
- f) La Convezione del 28.03.2022 fra la Città di Torino e SCR Piemonte di cui al punto precedente.
- g) La deliberazione n. 34 del 07.04.2022 del C.d.A. di S.C.R - Piemonte S.p.A che nomina l'Arch. Sergio Manto quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'intervento oggetto del presente intervento;
- h) La Determinazione Dirigenziale della Città di Torino n. 1533 del 08.04.2022 di approvazione del Disciplinare per l'affidamento delle attività di supporto tecnico-operativo alla SCR Piemonte e relativo impegno di spesa.
- i) Il Disciplinare del 12.04.2022 fra la Città di Torino e SCR Piemonte per l'affidamento delle attività di supporto tecnico-operativo alla SCR Piemonte relative al Restauro del Borgo Medievale di cui al progetto "Torino, il suo parco, il suo fiume: memoria e futuro", di cui al punto precedente.
- j) La determinazione dirigenziale di SCR Piemonte n.... del..... nonché la deliberazione della Giunta Comunale di Torino n..... del... che approva il P.F.T.E.

Il presente elaborato "Condizioni Particolare" costituisce l'elaborato "C.S.A parte I – parte amministrativa" che insieme ai "C.S.A parte II – parte prestazionale " integra le "Condizioni Generali" come previsto dall'art 1 comma 4 – Condizioni Generali -Accordo Quadro.

CAPO 1 - DEFINIZIONI, DESCRIZIONE DELLE OPERE ED AMMONTARE DEL CONTRATTO SPECIFICO

Art.1 - Definizioni

- **Soggetto Attuatore** (anche “S.A.”): Città di Torino;
- **Soggetto Attuatore Delegato ovvero Centrale di Committenza Regionale ovvero Stazione Appaltante** (anche “S.A.D.”): S.C.R. - Piemonte S.p.A incaricata dal Soggetto Attuatore (Città di Torino) per svolgimento dei compiti di cui ai punti c) f) i) della premessa;
- **Contratto Specifico** (anche “Contratto”): insieme di tutte le prestazioni, lavorazioni e di tutte le provviste necessarie per la **progettazione esecutiva e per i lavori di realizzazione della Borgo Medievale** ai sensi dell’art. 48 comma 5 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108;
- **Appaltatore**: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell’appalto, con “INVITALIA” e **titolare del contratto specifico con il S.A.D.**
- **Progetto**: Il Progetto di fattibilità tecnico economica (anche “P.F.T.E”) redatto dal S.A.D. ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e come previsto all’art. 48 comma 5 Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108.
- **Condizioni Generali**: le condizioni generali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro relativo alla procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60, 145 del D.Lgs 50/2016 indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A (“INVITALIA”) con più operatori economici per l’affidamento dei lavori e servizi di Ingegneria ed Architettura.
- **Condizioni Particolari**: i Capitolati relativi al contratto specifico contenenti le prescrizioni da applicare all’oggetto del contratto specifico con l’Appaltatore, con le descrizioni delle prestazioni e prescrizioni di contratto composto da: parte I – parte amministrativa e parte II – parte prestazionale con le prescrizioni tecniche delle lavorazioni. che integrano e/o derogano le “Condizioni Generali” come previsto dall’art 1 comma 4 – Condizioni Generali -Accordo Quadro.
- **Capitolato Generale di Appalto** (anche **Cap. Gen.**): Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell’art. 358, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 217, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- **Progetto**: Il Progetto di fattibilità tecnico economica (anche “P.F.T.E”) redatto dal S.A.D. ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e come previsto all’art. 48 comma 5 Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108.
- **Progetto Esecutivo delle opere relative al Borgo Medievale**: il progetto esecutivo (anche “P.E”) redatto dal S.A.D. relativo ai lavori del Borgo Medievale ed indicati all’art. 2.
- **Capitolato Generale di Appalto** (anche **Cap. Gen.**): Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell’art. 358, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 217, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- **Prestazioni di contratto specifico**: la **progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori** incluso ogni onere necessario per dare l’opera finita nel rispetto dei requisiti contrattuali e a regola d’arte.
- **Elaborati Progettuali del Progetto Esecutivo**: l’insieme degli elaborati grafici, descrittivi ed economici (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, computo metrico estimativo, ecc.) sviluppati dal Progettista nominato dall’Appaltatore così come definiti dall’art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. 33 e ss del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 12 del presente C.S.A.

- **Elaborati Costruttivi:** l'affinamento del Progetto Esecutivo per adeguamenti alle effettive condizioni realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie dell'Appaltatore costituiti dall'insieme degli elaborati sviluppati dall'Appaltatore stesso, sulla base del progetto esecutivo da egli redatto e poi sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori.
- **Responsabile Unico del Procedimento per il S.A.D. (anche “Responsabile Unico del Procedimento”, “RUP”):** Responsabile per la gestione delle fasi di progettazione ed esecuzione del contratto specifico con l'Appaltatore come individuato al punto g) della premessa.
- **Direttore dei Lavori (anche D.L.):** il soggetto incaricato dal S.A.D. dei compiti di Direzione Lavori a norma delle vigenti leggi.
- **Direttori operativi:** gli assistenti del Direttore dei Lavori che collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attività da delegare ai direttori operativi, definendone il programma e coordinandone l'attività. In particolare, i direttori operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell'art. 101, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- **Ispettori di cantiere:** gli ispettori di cantiere che collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attività da delegare agli ispettori di cantiere, definendone il programma e coordinandone l'attività. In particolare, gli ispettori di cantiere possono svolgere le funzioni individuate al comma 5 dell'art. 101, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- **Rappresentante dell'Appaltatore:** la persona designata dall'Appaltatore quale proprio rappresentante nell'esecuzione del contratto come previsto all'art. 8 comma 4 delle Condizioni Generali.
- **Coordinatore di progetto:** tecnico indicato dall'Appaltatore, facente parte del gruppo di lavoro per le attività di progettazione esecutiva, iscritto all'albo professionale, responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche della progettazione esecutiva, come previsto dall'art. 24, comma 5, del Codice dei Contratti e dall' art 13 - Condizioni Generali che dovrà altresì intrattenere i rapporti con il S.A.D. al fine di favorire il processo di verifica e validazione del progetto esecutivo.
- **Direttore di cantiere:** il tecnico, previsto all'art 8 comma 5 delle Condizioni Generali, che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall'art. 101, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell'Appaltatore, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1655 c.c., secondo il quale il contratto deve svolgersi con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell'Appaltatore, la cui attività si configura infatti come obbligazione di risultato
- **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva (“C.S.P.”):** il soggetto incaricato per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.
- **Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (“C.S.E.”):** il soggetto incaricato dal per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- **Organo di collaudo / collaudatore:** Il soggetto previsto dall'art. 66 delle Condizioni Generali responsabile in corso d'opera della verifica e certificazione in corso d'opera ed a ultimazione dei lavori che le opere siano state eseguite in conformità ai patti contrattuali ed alle leggi vigenti ai sensi dell'art.102 del D.lgs n. 50/ 2016 e con le modalità previste dal D lgs 207/2010 e s.m.i.
- **Giorni di calendario o solari:** i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e “periodi di tempo” avranno il significato di giorni di calendario naturali e consecutivi.
- **Disposizioni di servizio:** gli atti mediante i quali il RUP impartisce al D.L. e al C.S.E. le istruzioni e indicazioni di cui al decreto MIT.7 marzo 2018 n. 49: Regolamento recante l'approvazione delle linee

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

- **Ordini di servizio:** gli atti mediante i quali il RUP e il D.L. impartiscono all'Appaltatore prescrizioni e indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni.
- **Ordini di Attivazione (anche "O.d.A"):** ordini emessi dal S.A.D. in cui vengono specificate all'Appaltatore le prestazioni di contratto da effettuare.
- **Programma di esecuzione della progettazione e dei lavori:** il documento che l'Appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dal S.A.D. presente nel P.F.T.E e con le obbligazioni contrattuali del presente C.S.A, deve presentare prima dell'inizio delle singole prestazioni di contratto in cui siano graficamente rappresentate, per ogni prestazione (progettazione ed esecuzione dei lavori) le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché per le lavorazioni l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
- **Piano della progettazione costruttiva:** il documento che l'Appaltatore deve presentare alla D.L con l'indicazione delle date e del contenuto degli elaborati del progetto costruttivo.

Art.2 - Descrizione sommaria delle opere ed ammontare del contratto specifico


Le prestazioni di contratto consistono nella **progettazione esecutiva e nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione del Restauro del Borgo Medievale.**

Il contratto ha quindi per oggetto l'esecuzione della progettazione esecutiva delle opere completa della somministrazione di tutte le provviste e i mezzi d'opera ordinari e straordinari, comunque, necessari per dare l'opera pienamente compiuta e funzionale allo scopo cui è destinata in conformità al **Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (anche P.F.T.E) comprensivo delle opere in pre-esecuzione descritte nel P.E e P.E_BM fornito dal S.A.D.** Di seguito viene rappresentata una sintetica **descrizione sommaria delle opere** previste nelle sue componenti Edilizia, Strutture, Impianti.

I lavori previsti nel P.F.T.E riguardano il restauro della:

- Casa di Ozegna
- Ex ristorante San Giorgio
- Casa di Mondovì
- Casa di Pinerolo Cortile e Torre di Avigliana
- Casa di Chieri
- Casa di Malgrà
- Casa di Borgofranco

E la razionalizzazione impiantistica aree comuni



In rosso le case oggetto di intervento; in azzurro la via Maestra

- Descrizione sommaria delle opere

- **Casa d'Ozegna:** Il fabbricato, già oggetto di ristrutturazione nel 2011 al piano terreno, verrà rifunzionalizzato nel suo complesso, con il completamento del restauro delle finiture anche al piano primo. I pavimenti saranno rifatti a tutti i piani per permettere l'installazione di un impianto di riscaldamento a pavimento. Viene previsto un nuovo ascensore disabili nel vano in c.a. esistente per il superamento delle barriere architettoniche e un nuovo wc disabili al piano primo. I serramenti esistenti, in buono stato di conservazione, saranno restaurati e mantenuti i vetri "a cattedrale" legati a piombo. L'intervento prevede il restauro delle componenti lignee e dei decori del soffitto della sala al P1 e al PT, delle cornici sulle murature e dei serramenti interni.
- **Ex ristorante San Giorgio:** L'edificio dell'ex ristorante, che occupa l'originale cortile/giardino antistante la Casa d'Ozegna, viene riqualificato per ospitare eventi e congressi, in continuità con l'uso consolidato dopo la ristrutturazione recente. Per migliorare le prestazioni energetiche dei locali si prevede la sostituzione dei serramenti a grande formato con serramenti a taglio termico e vetrocamera con vetri di sicurezza. La sostituzione dei terminali per la climatizzazione (da fancoil a riscaldamento e raffrescamento a pavimento) comporta la sostituzione della pavimentazione che sarà differenziata per le porzioni del sottoportico realizzato nel 1884. Si prevede la realizzazione di un nuovo controsoffitto acustico fonoassorbente e la coibentazione del solaio della terrazza esterna, che potrà essere utilizzata in continuità con gli spazi esterni grazie alla messa a norma delle uscite di sicurezza.

- **Casa di Mondovì:** Al piano terra del fabbricato vengono confermate le destinazioni d'uso attuali (caffetteria e locali cucina). Le uniche modifiche, oltre al restauro delle finestre con vetro a cattedrale e la sostituzione delle vetrate a grande formato con serramenti a taglio termico, sono quelle legate all'introduzione di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche del complesso degli edifici che affacciano sul cortile di Avigliana (già cortile dell'Osteria). Ai piani superiori viene prevista la rifunzionalizzazione delle due ampie sale al piano primo e al piano secondo con realizzazione di nuovi pavimenti e restauro dei serramenti esistenti o loro sostituzione con elementi su disegno originale.
- **Casa di Pinerolo:** L'edificio verrà interamente ristrutturato per poter inserire una nuova scala lignea di distribuzione che avrà caratteristiche consone all'evacuazione di tutti i piani degli edifici che si affacciano sul cortile di Avigliana. Si prevede inoltre il restauro dei serramenti interni ed esterni e il collegamento con la Casa di Chieri attraverso con una rampa inclinata che permetta l'accessibilità al piano primo attraverso il nuovo ascensore della Casa di Mondovì
- **Casa di Chieri:** si prevede la rimodulazione dei piani della casa di Chieri, esito di superfetazioni e adattamenti realizzati
- nel corso della seconda metà del XX secolo. Al piano terra viene prevista la realizzazione dei nuovi servizi igienici del Borgo, in continuità con la destinazione d'uso originale dei locali. Al piano primo si prevede un nuovo solaio collegato da una rampa inclinata con il sistema distributivo della Casa di Mondovì – Casa di Pinerolo a garantire la completa accessibilità degli spazi espositivi-polifunzionali. È prevista la coibentazione del solaio verso il sottotetto che rimane a sgombero.
- **Casa di Malgrà:** I locali al piano primo fabbricato, già oggetto di interventi di consolidamento strutturale previsti dal cantiere delle coperture (cfr. § 1.1.2), vengono ristrutturati attraverso l'inserimento di una controparete interna che migliori le prestazioni di isolamento termico, vista la posizione particolarmente esposta verso il fiume. Sono previsti anche nuovi serramenti a taglio termico che saranno installati a filo della controparete interna in corrispondenza di quelli storici, opportunamente restaurati. L'accesso ai locali, ad uso espositivo/polifunzionale, sarà garantito attraverso il percorso in piano del loggiato del cortile di Avigliana che mette in comunicazione la Casa di Malgrà con il nuovo sistema distributivo della Casa di Mondovì – Casa di Pinerolo.
- **Casa di Borgofranco:** data la piccola dimensione delle stanze della Casa di Borgofranco e le peculiari modalità di accesso, che avviene dagli spazi aperti del sottoportico del Cortile di Avigliana al piano terra e del loggiato al piano primo, il progetto non prevede di climatizzare il fabbricato, anche per non compromettere la conservazione delle decorazioni affrescate presenti nelle murature interne. Si prevede invece il restauro dei serramenti originali inseriti nel telaio ligneo strutturale di facciata e la sostituzione del serramento aggiunto nel secondo dopoguerra al piano primo, nell'ex loggiato affacciato sul fiume.
- **Via Maestra:** a seguito delle opere di razionalizzazione delle reti di distribuzione impiantistica interrata viene prevista la ripavimentazione della via principale del Borgo. La nuova pavimentazione sarà in calcestruzzo, in continuità con altre porzioni riqualficate del Parco del Valentino, e più fedele al piano di camminamento in ghiaia previsto in occasione dell'edificazione del Borgo, nel 1884. Alcune porzioni di lastricatura in pietra saranno comunque conservate e ricollocate, soprattutto in corrispondenza dell'ingresso dalla Torre di Oglianico. Saranno ripristinate anche le pavimentazioni in pietra e ammattonato dei sottoportici e il tratto in pendenza nei pressi della Casa di Ozegna sarà ripavimentato in ciottoli con l'allargamento delle porzioni perimetrali in lastre di pietra per favorire l'accessibilità
- **Restauro delle superfici decorate:** molti dei locali oggetto di intervento sono già stati interessati da restauri delle superfici decorate nel 2009-2012 e tuttavia presentano in alcuni casi ammaloramenti dovuti alla presenza di umidità di risalita e derivante dalla vicinanza con il corso del fiume Po. Per mitigare tali effetti è stata prevista l'installazione di sistemi di deumidificazione a invertitori di polarità per i locali affrescati della Casa di Ozegna e del locale caffetteria adiacente alla Casa di Mondovì.

Per le altre superfici decorate si individuano situazioni assai diversificate, che spaziano da operazioni limitate al recupero e alla manutenzione degli apparati decorativi già visibili, a operazioni di strappo e ricollocazione su controparete. Quest'ultima operazione è in particolare prevista per gli affreschi del primo piano della Casa di Borgofranco, dove la discontinuità dei materiali di facciata – costruita con tamponamenti in laterizio su telaio portante in legno – non consente di conservare i decori sul supporto originale.

- **Principali aspetti di rifunzionalizzazione e riqualificazione impiantistica:** la riqualificazione energetica degli edifici del complesso sarà condotta nel rispetto dei valori storico-artistici dei manufatti edilizi; pertanto, saranno scartate quelle soluzioni (pannelli fotovoltaici, cappotti esterni, finestre con vetrocamera) non sono compatibili con la conservazione della straordinaria testimonianza di tecniche costruttive che costituisce il valore principale del Borgo Medievale.

Il principale intervento dal punto di vista impiantistico riguarderà la messa in funzione del pozzo geotermico realizzato a seguito della rifunzionalizzazione degli edifici dell'ex ristorante San Giorgio del 2011. Ciò sarà possibile grazie alla realizzazione di una nuova centrale termica interrata al di fuori delle mura, al di sotto del piazzale su viale Turr dove è già stato realizzato il pozzo di emungimento e alla messa in opera di una nuova dorsale di distribuzione di fluidi caldi e freddi che permetteranno a tutti gli edifici del Borgo (per quelli esclusi dal presente intervento è comunque prevista la predisposizione per un futuro allaccio) di utilizzare l'energia rinnovabile geotermica, con un notevole risparmio energetico e un netto miglioramento delle emissioni in atmosfera.

Per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti oggetto di intervento si privilegerà l'utilizzo di sistemi con pannelli radianti in modo da sfruttare acqua a bassa temperatura e contenere il consumo di energia elettrica per il pompaggio dei fluidi.

Il ricambio dell'aria, ove previsto, utilizzerà recuperatori di calore ad alta efficienza sempre nell'ottica del risparmio di energia elettrica. A causa dei vincoli storico-artistici gli interventi sull'involucro sono limitati alla coibentazione dei solai e alla sostituzione di alcuni infissi. In qualche locale (Casa di Malgrà) viene prevista una cappottatura interna.

Saranno previsti nuovi impianti elettrici e speciali per tutti i locali oggetto di intervento e per la zona biglietteria della Casa Avigliana. Si prevede inoltre la nuova illuminazione della via Maestra e la realizzazione di una nuova centrale tecnologica interrata e di una nuova cabina di trasformazione MT/BT a fianco della nuova centrale termica al di fuori delle mura.

La nuova rete di distribuzione dell'energia elettrica sarà realizzata al di sotto della via Maestra del Borgo e farà parte del più ampio intervento di razionalizzazione impiantistica complessivo, prevedendo la predisposizione per l'allaccio di tutte le case del Borgo.

Nei locali oggetto di intervento verranno inoltre realizzate nuove reti di cablaggio strutturate, nuovi sistemi di rivelazione e allarme incendio (IRAI) e di antintrusione.

Per le aree esterne sarà previsto un nuovo impianto di illuminazione pubblica ordinaria e di emergenza, un sistema di connessione wi-fi, un nuovo impianto di videosorveglianza e la realizzazione di pozzetti completi di prese a spina per l'organizzazione di eventi nel piazzale al di sotto della Rocca.

- **Interventi strutturali di consolidamento:** nella scelta degli interventi strutturali e di consolidamento si è scelto di adeguare le tecniche di intervento a quelle originarie, che prevedevano anche l'utilizzo di materiali e tecnologie moderni, quasi sempre mimetizzati nel proprio aspetto esteriore. Accanto a parti in legno massiccio, sono state impiegate travi in acciaio laminato rivestite in legno; per il vano ascensore sono stati utilizzati setti in calcestruzzo armato che saranno successivamente rivestiti e intonacati.

Tutti gli interventi strutturali proposti dei fabbricati del Borgo sono da classificare come interventi locali ai sensi delle NTC 2018 art. 8.4. Come tali, essi non interessano il comportamento sismico di insieme dell'aggregato e le verifiche sono limitate alle zone interessate dagli interventi stessi.

Gli interventi strutturali si possono consistono in:

- Nuovo vano ascensore in c.a. nella Casa di Mondovì
- Nuova rampa di scale in acciaio e legno nella Casa di Pinerolo
- Rifacimento dell'orizzontamento del piano primo della Casa di Chieri
- Aperture di nuove passate e varchi per esigenze funzionali e di distribuzione

- Rifacimento dell'orizzontamento del piano secondo della Casa di Mondovì
- Opere strutturali connesse alla realizzazione della centrale tecnologica esterna
- Sottomurazione della cinta fortificata in corrispondenza del passaggio della nuova dorsale impiantistica
- Irrigidimenti funzionali alla tenuta alla spinta orizzontale dei nuovi serramenti del salone San Giorgio.

-Ammontare del contratto specifico

a) Importo per la redazione del progetto esecutivo - a corpo <i>(soggetto a ribasso di gara)</i>	€ 135.000,00
b) Importo per l'esecuzione lavori <i>(soggetti a ribasso di gara)</i> b1) lavori a corpo	€ 3.878.983,43
c) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza <i>(non soggetti a ribasso di gara)</i> c1) per lavori a corpo	€ 115.125,72
TOTALE soggetto a ribasso di gara (a+b)	€ 3.994.109,15
TOTALE COMPLESSIVO (a+b+c)	€ 4.129.109,15

L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:

importo per la redazione del progetto esecutivo di cui al punto a) soggetto al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

- a) importo per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera b) soggetto a ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro sia per le opere a corpo che per le opere a misura.
- b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui alla lettera c) non soggetto ad alcun ribasso ai sensi dell'art. 131 comma 3 primo periodo del Codice dei Contratti e del punto 4. dell'allegato XV al Decreto n. 81/08.

Tutti gli importi sopraindicati sono da intendersi IVA esclusa.

Le opere comprese nel presente appalto si intendono appaltate **a corpo** ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. *dddd*), d.lgs.50/2016.

I prezzi utilizzati nella determinazione dell'importo delle lavorazioni previste nel P.F.T.E derivano dai seguenti Prezzari nell'ordine seguente:

- a) Prezzario Regione Piemonte – Opere Edili/Strutturali/Impianti edizione 2023;
- b) Prezzario DEI – Restauro edizione 2023;
- c) Prezzario DEI: Ristrutturazione e Manutenzione 2° semestre 2022;

In assenza di riferimenti nei Prezzari di cui ai punti a), b), c), d), e) si è fatto ricorso a prezzi aggiunti derivati dalla composizione di singoli costi elementari ricavati dai Prezzari di cui alla lettera a) e b) e da offerte di mercato (prezzi analizzati).

Si evidenzia che deve intendersi compreso nelle prestazioni di contratto anche tutto quanto non espressamente indicato nel P.F.T.E ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione di tutte le opere. Queste

dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte, dovranno rispondere ai requisiti prestazionali di norma e di progetto e risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Si precisa che sono da intendersi compresi nell'importo contrattuale sopra definito e pertanto nelle spese generali dei lavori o inseriti nei singoli prezzi utilizzati per la determinazione dell'importo delle lavorazioni, gli oneri derivanti dall'applicazione delle indicazioni e prescrizioni per la gestione sostenibile del cantiere in conformità alle richieste dei criteri ambientali minimi (CAM), per la gestione delle materie, per la sostenibilità dell'opera con particolare riguardo alla conformità ai vincoli DNSH ex ante in fase di progettazione esecutiva ed ex post in fase di cantiere, per il monitoraggio ambientale, ovvero quelli meglio specificati e descritti nei CSA parte II prestazionali e Relazioni specialistiche facenti parte del P.F.T.E.

Fanno parte delle prestazioni di contratto anche eventuali modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti di contratto che potranno essere richieste all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di disegni complementari e integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal D.L., sia dal RUP e anche le eventuali prestazioni in economia di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di forniture, installazioni e prestazioni non compresi nel presente appalto ma ad esso contemporanee e facenti parte del medesimo complesso, come per esempio gli allestimenti di arredi, di attrezzature per le comunicazioni audiovisive e simili. Fanno, inoltre, parte del contratto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.lgs. 81/08.

L'importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nelle Condizioni Generali e Particolari (CSA amministrativa -parte I e nei CSA prestazionali - parte II), nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate e funzionanti a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal D.L., anche se non espressamente indicati nei Capitolati e negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo dei lavori redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, a redigere e a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza ed il Piano di Lavoro di cui all'art. 250 D.lgs 09.04.2008 n. 81 e smi riferiti ai lavori di demolizione e rimozione componenti a conferimento speciale (MCA e FAV), riferiti agli elementi edilizi dell'edificio, strutture, apparecchi, impianti e per quanto non specificato a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri nonché quanto potrà essere indicato dal CSE durante lo svolgimento dei lavori senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto in appalto ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese presenti nell'area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

L'importo dei lavori è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione e il collaudo dei lavori (esclusi i compensi per l'attività dei collaudatori), nonché delle opere provvisorie, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e già previsti all'interno dei prezzi unitari di computo metrico estimativo e degli oneri di sicurezza ex D.lgs. 81/08, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto del contratto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato e illustrato nelle Condizioni Generali e Particolari.

Si precisa che il Progetto Esecutivo dovrà essere computato con il prezziario Regione Piemonte di marzo 2023.

CAPO 2 – QUADRO NORMATIVO CONTRATTUALE

Art. 3 - Documenti che regolano il contratto specifico

Ad integrazione dell'Art. 5 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Il contratto specifico è regolato dai seguenti documenti che integrano tutti i documenti indicati nell'Accordo Quadro:

- a) Schema di contratto specifico;
- b) Condizioni Particolari (il presente Capitolato Particolare/CSA parte I e il C.S.A parte II)
- f) Elaborati progettuali e relative relazioni compreso il cronoprogramma delle prestazioni di contratto;
- g) Pareri autorizzativi acquisiti in Conferenza dei Servizi, o da qualsiasi Ente avente titolo.

L'interpretazione delle fonti è regolato dall'Art. 4 delle Condizioni Generali al quale si rimanda in ordine ai documenti che hanno rilevanza gerarchica in caso di contrasto tra le varie disposizioni. Si precisa che in ipotesi di contrasto tra le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali e quelle contenute nelle Condizioni Particolari prevarranno quelle più favorevoli al S.A.D.

Per l'elenco degli elaborati si veda l'Allegato n. 2. Per i pareri autorizzativi acquisiti si veda l'Allegato 3. In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

Art. 4 - Leggi e norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato il contratto specifico è soggetto all'osservanza di tutte le disposizioni cogenti in materia di pubblica utilità, opere pubbliche e di costruzioni in genere, fra le quali si citano le seguenti che si intendono qui integralmente richiamate.

- a) il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; (Codice dei Contratti Pubblici – Codice);
- b) il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n.108.;
- c) le Linee Guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (LG- MIMS);
- d) il D.P.R. n. 207/2010 (“Regolamento”) per le parti non abrogate [cfr. art. 217, comma 1, lett. u) *sub* punti 1) e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- e) il D.L. 27.01.2022 n.4 convertito nella legge 28 marzo 2022 n. 25 ed il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito nella legge 15 luglio 2022 n. 91;
- f) le Norme del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell'art. 358, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto convenzionalmente richiamato negli atti di gara e ancora operanti;
- g) Il DM 22.08.2017 n. 154: Reg. concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs 22.01.2004. n. 42;
- h) le Leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- i) il Codice civile (di seguito, anche “**c.c.**”);
- j) le Norme emanate dal CNR, le norme UNI, e le norme emanate dai comitati normatori ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamati, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- k) il Decreto MIT- 7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione»;
- l) il Decr. lgs 09.04.2008 n. 81 e s.m.i con i relativi allegati: T.U sulla salute e sicurezza del lavoro;
- m) il Decr. lgs 06.09.2011 n. 159 in materia di documentazione antimafia;
- n) il D.M 22.01.2008 n. 37 e s.m.i in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- o) il Decr. Lgs n. 152/ 2006 e s.m.i – Norme in materia ambientale e tutta la normativa nazionale e regionale nonché i riferimenti normativi contenuti nella Relazione Ambientale;
- p) il D.M 11.10.2017 e D.M 23.06.2022 – Norme in materia di Criteri ambientali minimi (CAM);
- q) Tutte le norme tecniche in vigore afferenti la realizzazione delle opere edili, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie ecc. e le norme specifiche quali UNI, CEI ecc..
- r) D.M 22.08.2017 n. 154 - art. 13 “ Direttore Tecnico “ relativamente alla dichiarazione di “unicità dell’incarico” di cui ai commi 2 e 3.

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di contratto specifico

Ad integrazione dell’Art. 6 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Il S.A.D. si riserva, per meri aspetti di dettaglio, di consegnare all’Appaltatore, nel corso della prestazione d’appalto disegni integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero necessari per la buona riuscita dell’opera.

Resta inteso l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere, senza pretendere un corrispondente aumento dei prezzi pattuiti, all'esecuzione delle prestazioni conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi disegni e/o istruzioni costituiranno correzioni di inesattezze di disegni o rilievi e comportassero una modifica delle lavorazioni.

Disegni e Capitolati si completano vicendevolmente; in caso di incongruenze tra gli elaborati grafici e le relative descrizioni o di incompletezza degli stessi, le prestazioni dovranno essere eseguite ugualmente. In caso di dimenticanze su entrambi gli elaborati, l'Appaltatore dovrà farle presenti prima della stipula del contratto.

Non facendolo, l'Appaltatore implicitamente dichiara di aver valutato ogni particolare (anche non menzionato) necessario al completamento e alla perfetta finitura delle opere in ordine alle caratteristiche prestazionali richieste, secondo la miglior regola costruttiva, funzionale ed estetica in grado di rispondere ai requisiti prestazionali richiesti.

Pertanto, nel caso in cui l’Appaltatore rilevasse carenze, difformità o qualsiasi tipo di errore non sostanziale negli elaborati, questi non potranno fondare riserve o richieste di risarcimento danni in quanto l’Appaltatore avrebbe dovuto chiedere se ritenuto opportuno e/o indispensabile, i chiarimenti necessari; comunque, con la stipulazione del contratto l’Appaltatore accetta il P.F.T.E. validato ex art. 26, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e rinuncia esplicitamente a fare riserve per tali motivi.

Nel caso che, nel corso della progettazione esecutiva, l’Appaltatore riscontri lacune progettuali, le dovrà segnalare in tempo utile al RUP. chiedendo tutte le informazioni integrative necessarie.

L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per effetto di tali lacune progettuali, carenze, difformità o errori.

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione della progettazione esecutiva e/o dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

L’Appaltatore dovrà verificare in loco la situazione di fatto. L'assunzione delle prestazioni di contratto di cui al presente elaborato implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere e, in generale, tutte le circostanze principali e accessorie che possano avere influito sul giudizio dell’ Appaltatore

Resta pertanto esplicitamente convenuto che le prestazioni di contratto si intendono assunti dall'Appaltatore a tutto suo rischio in base a calcoli di propria convenienza, con rinuncia a ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse contributi e dazi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni cagionati da forza maggiore.

Art. 6 - Stipulazione del contratto

Si rimanda all’ art. 3 delle Condizioni Generali

Art. 7 - Ordini di servizio e Direzione dei lavori**Ad integrazione delle Condizioni Generali in particolare si precisa:**

In coerenza con quanto stabilito dal presente elaborato, il RUP impartisce al Direttore Lavori (anche D.L), tramite disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni d'appalto, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione per quanto eventualmente non regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza delle prestazioni, la periodicità con la quale il D.L è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di progettazione esecutiva, di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al D.L, resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Appaltatore tutte le prescrizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del D.L. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per attestazione di avvenuta conoscenza. Il D.L impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e prescrizioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché, per i lavori, annotati con sintetiche motivazioni che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscriverne le proprie riserve secondo quanto previsto all'art. 40 del presente elaborato .

Il D.L controlla il rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni di appalto indicati nel cronoprogramma allegato al progetto e successivamente dettagliati nel programma della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori proposto dall'Appaltatore.

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire al S.A.D. di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 15 del decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'Appaltatore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

Il D.L redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

I Direttori operativi e gli Ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il D.L nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il D.L individua anche di volta in volta le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, coordinandone l'attività.

La D.L verrà effettuata da un soggetto incaricato dal S.A.D.

A tal fine il S.A.D. concede mandato al D.L quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione del contratto, nei limiti delle attribuzioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e dal decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

CAPO 3 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA**Art. 8 – P.F.T.E****Ad integrazione dell'Art. 6 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:**

Il rapporto è regolato dagli elaborati tecnici ed amministrativi del P.F.T.E e dalle autorizzazioni e prescrizioni che i vari Enti, raggruppati nel verbale n. della Conferenza dei Servizi (C.d.S) in data che hanno emanato nell'iter di approvazione del progetto. (vedasi Allegato 3)

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare pienamente il P.F.T.E con i relativi elaborati grafici, relazioni tecniche, computi ed importi ecc. (vedasi Allegato 1)

Gli elaborati grafici di progetto che costituiscono la documentazione contrattuale sono inclusi nell'elenco elaborati allegato al presente elaborato (vedasi Allegato 2). Essi contengono le indicazioni e prescrizioni necessarie per la redazione del progetto esecutivo e per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore conferma espressamente di aver verificato la completezza e l'adeguatezza del P.F.T.E redatto a norma dell'art. 23 comma 5 del Decreto legislativo n. 50 /2016, e dà atto che lo stesso possiede un livello di definizione tale che, nella successiva progettazione esecutiva, non si abbiano differenze tecniche e di costo.

Il progetto P.F.T.E ha ottenuto le seguenti approvazioni:

- **Conferenza dei servizi:**
- **Rapporto di verifica da parte dell'Organismo di Controllo n.....**
- **Atto di validazione da parte del RUP redatto in data**

Art. 9 - Caratteristiche generali dell'attività di progettazione esecutiva

Ad integrazione dell'Art. 15 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

La prestazione di progettazione esecutiva redatta in conformità al P.F.T.E ai sensi ai sensi dell'art. 23 comma 8 del Decr.. Lgs n. 50 /2016 e del Regolamento n. 207/2010 per quanto applicabile comprenderà il progetto della Sicurezza svolto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del Decreto n. 81/08 e s.m.i,

Inoltre, il progetto esecutivo dovrà comprendere:

- a) la predisposizione di tutto quanto necessario all'acquisizione di ulteriori nulla osta di Enti e soggetti competenti, anche in variante di quelli già emessi;
- b) l'assistenza all'istruttoria per la verifica del progetto esecutivo ai sensi di legge e di Regolamento;
- c) la raccolta e la verifica degli elaborati di progetto esecutivo, nonché l'assistenza alla verifica da parte dell'Organismo di Controllo e validazione da parte del RUP.

L'Amministrazione fornirà, su supporto informatico, il P.F.T.E validato, completo delle relazioni e degli elaborati grafici e dei pareri autorizzativi acquisiti.

Nel redigere il progetto esecutivo l'Appaltatore sarà impegnato a contenere l'ammontare dei lavori entro i limiti dell'importo de contratto specifico. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le vigenti norme tecniche in materia applicabili e dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti da dette norme; dovrà essere preceduto o accompagnato da tutte le ulteriori verifiche e indagini documentali e sperimentali che lo stesso Appaltatore abbia riconosciuto necessarie o utili alla esaustiva conoscenza delle preesistenze ed alla conseguente progettazione.

Le prestazioni oggetto della progettazione esecutiva sono affidate a corpo. L'importo comprende la progettazione esecutiva compresa l'attività del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), nonché la progettazione costruttiva in corso d'opera durante le fasi di costruzione (aggiornamento elaborati, progettazione costruttiva edile, impiantistica e strutturale strumentale all'esecuzione, eventuali varianti, as built, ecc...) e tutte le attività descritte in dettaglio nel presente elaborato (CSA parte I) e nei CSA prestazionali (parte II).

L'importo comprende tutti i costi diretti ed oneri indiretti (prestazioni di personale, trasferte, vitto, alloggio, materiali e mezzi d'opera) ed indiretti (imprevisti, spese generali, rischi ed utili) relativi alle descrizioni fatte ed anche qualsiasi altro onere non specificato, ma necessario per la perfetta e completa esecuzione a regola d'arte delle diverse prestazioni secondo le norme esecutive ed i migliori metodi operativi, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, previdenza ed assistenza.

L'importo a disposizione per la progettazione esecutiva, oltre agli oneri diretti ed indiretti di progettazione, remunererà l'Appaltatore per ulteriori i rilievi e le verifiche, studi e/o indagini, sondaggi, previsti dal P.F.T.E e di quelle meglio specificate nel P.E. delle opere in pre-esecuzione nonché per quelli che si rendessero necessari o utili durante la redazione della progettazione esecutiva o che venissero richiesti all'Appaltatore.

L'Appaltatore con l'accettazione del contratto specifico dichiara che il prezzo offerto è comprensivo della disponibilità di personale qualificato ed attrezzature tecniche idonee e necessarie (e loro costo effettivo indipendentemente dalle tariffe professionali) e delle trasferte del personale, tempi morti necessari per viaggi,

spese di viaggio ai e dai cantieri, indennità varie per prestazioni professionali particolari o in condizioni disagiati, ed eventuali altre indennità per lavoro straordinario, in turno, festivo e notturno del proprio personale. Si specifica che il prezzo comprende anche gli eventuali costi che l'Appaltatore riterrà di dover sostenere per le ulteriori indagini che ritenesse necessario disporre. Ciò in ordine anche alla completa assunzione da parte dell'Appaltatore della responsabilità della progettazione esecutiva.

Con la sottoscrizione dei documenti di gara, l'Appaltatore dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dalla S.A.D. tutta la collaborazione richiesta.

S'intendono compresi e compensati nell'importo contrattuale della progettazione esecutiva:

- a) i rilievi di dettaglio su interferenze (sotto e sopra servizi);
- b) i rilievi, verifiche, esplorazioni, che possono occorrere, anche su motivata richiesta della S.A.D.;
- c) l'elaborazione grafica di tutti gli adeguamenti, integrazioni e correttivi al progetto posto a base di gara per un miglioramento e adeguamento alle tecnologie e procedure costruttive proprie e/o al reale stato dei luoghi che, a parità di importo lavori, comportino modifiche non sostanziali e migliorative di parti del progetto;
- d) la redazione degli elaborati di dettaglio relativi alle varie fasi di cantiere provvisori e definitivi dei sotto/sopra servizi interferenti con i lavori oggetto del presente appalto.

Art. 10- modalità di svolgimento della progettazione esecutiva e termini

Ad integrazione degli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 64 delle Condizioni Generali si precisa:

L'Appaltatore dovrà redigere a sua cura e spese gli elaborati del progetto esecutivo sulla base degli elaborati del P.F.T.E e delle clausole contenute nel presente elaborato compresi gli standard tipologici dei CSA parte II.

Il cartiglio e la stringa che denominerà gli elaborati e le relazioni del Progetto Esecutivo dovranno essere conformi alle linee guida fornite dalla Stazione Appaltante.

Gli elaborati dovranno essere altresì firmati da uno o più professionisti abilitati, e comunque dal Coordinatore del progetto indicato dall'Appaltatore. quale responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche di cui all'art 13 delle Condizioni Generali. (Gruppo di Lavoro). La responsabilità della progettazione esecutiva non è scorponabile dalle responsabilità del soggetto Appaltatore.

Il Coordinatore del progetto dovrà inoltre garantire la qualità del progetto in coerenza alle norme UNI EN ISO 9001 e al metodo della pianificazione della progettazione. Il Coordinatore del progetto sarà chiamato ad intrattenere tutti i rapporti con il S.A.D. e più espressamente con il RUP al fine di favorire il processo di verifica e validazione del progetto esecutivo.

Il Coordinatore del progetto è contrattualmente impegnato, durante la fase di sviluppo del progetto esecutivo, a presenziare alle riunioni convocate dal S.A.D.; tali riunioni avranno normalmente cadenza settimanale per tutta la durata della progettazione esecutiva e sino all'approvazione del progetto esecutivo da parte della S.A.D. , e comunque il S.A.D. potrà convocare in qualsiasi momento ulteriori riunioni, ad esempio (ma non solo) in occasione di particolari criticità nella fase di sviluppo del progetto esecutivo.

Il Coordinatore del progetto è responsabile del coordinamento del gruppo di progettazione e curerà la convocazione delle specifiche riunioni tra il gruppo di progettazione e gli Enti / attori interessati dallo sviluppo della progettazione e dei lavori.

Nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo il S.A.D. potrà altresì convocare, al di là delle riunioni settimanali di cui sopra, specifici incontri su aspetti specialistici della progettazione, cui presenzieranno i responsabili delle singole discipline progettuali.

La progettazione esecutiva dovrà essere conforme all'art. 23 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e del Regolamento n. 207/2010 per quanto applicabile. In particolare, dovranno essere previsti e adeguatamente esplicitati tutti i particolari costruttivi delle opere previste, il calcolo strutturale redatto con riferimento ai pre-dimensionamenti

del progetto di gara, i particolari costruttivi e i dettagli necessari ad individuare quantità e qualità delle opere previste per gli impianti tecnologici e il piano di manutenzione dettagliato dell'intera opera.

Il progetto esecutivo dovrà essere predisposto in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia applicabili.

I materiali ed i prodotti dovranno risultare conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni dovranno indicare le normative applicate.

Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell'approvazione, a verifica secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016.

Il tempo utile previsto per la consegna della progettazione esecutiva al S.A.D. è di gg. **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvio del servizio da parte del Responsabile del Procedimento.

La progettazione esecutiva sarà verificata da una società verificatrice in itinere e validata dalla S.A.D., gli elaborati (tutti) dovranno essere validati dalla medesima prima che l'Appaltatore possa dare inizio ai lavori corrispondenti ed all'approvvigionamento di materiali, forniture e impianti. L'Appaltatore è responsabile per il rispetto dei tempi indicati onde prevenire ritardi in fase di realizzazione.

La validazione da parte del S.A.D. del progetto esecutivo non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalla sua responsabilità per qualsiasi errore od omissione degli elaborati stessi e per eventuale difformità dalle indicazioni fornite nei documenti contrattuali, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di coordinamento delle lavorazioni inerenti alle diverse componenti dell'opera (funzionali - architettoniche - strutturali - impiantistiche).

Si precisa altresì che il Progetto Esecutivo dovrà essere approvato nuovamente in sede di Conferenza dei Servizi secondo le prescrizioni del finanziamento relativo all'intervento in tematica. L'appaltatore, a tal proposito, è obbligato a recepire all'interno del progetto medesimo eventuali prescrizioni richieste in sede della Conferenza medesima.

Gli elaborati grafici e progettuali dovranno essere prodotti, oltre a quanto indicato dalla Committenza in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte ed in numero di 5 copie, anche su supporto informatico (chiavetta USB) in formato modificabile ed in pdf.

I computi metrici estimativi del progetto esecutivo dovranno essere redatti utilizzando i prezzi unitari previsti nel P.F.T.E e costituenti riferimento contrattuale sino all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo.

La progettazione esecutiva dovrà anche necessariamente tener conto:

- a) dei pareri espressi dai soggetti convocati in Conferenza dei Servizi, di quanto contenuto nell'Atto di validazione del P.F.T.E, nonché delle richieste espresse dagli altri Enti a vario titolo interessati, che fanno tutti parte dei documenti di contratto;
- b) di tutte le prescrizioni cui è stato assoggettato il progetto.

Tali attività comprendono tra l'altro l'effettuazione, da parte dell'Appaltatore, delle necessarie verifiche ed indagini propedeutiche alla progettazione e lo svolgimento delle attività di revisione e/o integrazione degli elaborati progettuali conseguenti alla verifica di legge e istruttoria del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante.

Art. 11 - Attività propedeutiche alla progettazione esecutiva e periodo di mobilitazione

Ad integrazione degli Artt. 15 e seguenti precedenti delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

A seguito dell'avvio dell'attività di progettazione, l'Appaltatore dovrà provvedere a attivare tutte le azioni necessarie condizionanti il regolare avvio della progettazione esecutiva o tali da modificare in modo sostanziale lo svolgimento del contratto quali:

- a) attivare i contatti con la D.L in relazione agli aspetti inerenti lo svolgimento delle prestazioni di contratto e l'eventuale coinvolgimento di referenti all'uopo nominati dal S.A.D.;
- b) verificare gli elementi contenuti nel P.F.T.E; in particolare verificare e redigere se ritenuti necessari tutti i necessari rilievi integrativi in scala opportuna;

- c) effettuare studi e/o indagini di maggior dettaglio e verificare quelle utilizzate per il progetto senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno per l'Appaltatore;
 - d) condurre rilievi di dettaglio su interferenze (sotto e sopra servizi);
 - e) verificare attentamente lo stato dei luoghi con particolare riferimento agli elementi propedeutici alle attività di bonifica e di demolizione e provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 250 del D.lgs 81/2008 , quali la presentazione della notifica agli organi competenti per territorio (ASL) del piano di lavoro riguardante le misure da adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori alla polveri proveniente da materiali quali amianto o altri componenti edilizi od impianti pericolosi.
 - f) verificare l'approvvigionamento di materiali, attrezzature, forniture e impianti per la corretta definizione del processo costruttivo.
 - g) attivare i contatti preliminari con gli Enti gestori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione delle opere;
- L'Appaltatore nel periodo di mobilitazione dovrà comunque provvedere e comunicare al S.A.D. la nomina di tutti i soggetti di sua competenza e l'organigramma completa della commessa.

Art. 12 – Contenuti del Progetto esecutivo

Ad integrazione degli Artt. 15 e seguenti precedenti delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Il progetto esecutivo, eseguito a cura dell'Appaltatore che ne assume la piena responsabilità, costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico dell'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale.

Il progetto che dovrà comprendere in modo esaustivo tutte le opere e forniture previste per dare l'opera compiuta dovrà essere redatto nel pieno rispetto del P.F.T.E nonché delle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi e di tutte le altre prescrizioni cui è stato assoggettato il progetto medesimo comprese quelle conseguenti agli esiti prescrittivi della validazione.

Il progetto esecutivo ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

Il progetto esecutivo dovrà essere articolato, nel rispetto dei vincoli esistenti e del limite di spesa prestabilito, in modo da assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche, il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Il progetto dovrà essere redatto in assicurazione di qualità. Le finalità del sistema di qualità applicato al processo edilizio sono:

- a) garantire adeguati livelli di qualità nella fase progettuale, provvedendo in tal modo al rispetto delle esigenze della Stazione Appaltante anche in termini di economicità e tempi;
- b) tutelare il S.A.D dal rischio di contenzioso;
- c) tutelare il progettista attraverso un continuo monitoraggio;
- d) tutelare le esigenze degli utenti definite nel P.F.T.E.

L'attività di progettazione dovrà rispondere alla norma UNI EN ISO 9004-1:2000 , alla UNI EN ISO 9000/2005, ed alla norma 11337 -5 / 2009 . Il processo edilizio dovrà soddisfare l'approccio della ISO 9001/ 2001 al progetto esecutivo sarà costituito dagli elaborati previsti dagli artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010 e comunque almeno dai sottoelencati elaborati essenziali:

- a) Relazione generale;
- b) Relazioni specialistiche in attuazione di quelle contemplate nel P.F.T.E ed in specifico:
- c) Relazione di rispetto dei requisiti acustici passivi contenente i calcoli integrativi di aggiornamento della relazione acustica di progetto;
- d) Relazione di rispetto della relazione sui disperdimenti energetici (L.10/1991) contenente i calcoli integrativi di aggiornamento della relazione energetica di progetto;
- e) Relazione CAM

- f) Relazione DNSH
- g) Elaborati grafici e descrittivi comprensivi di quelli architettonico-edilizi, strutturali, impiantistici, di ripristino e miglioramento ambientale;
- h) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- i) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- j) Computo metrico estimativo
- k) Programma esecutivo dei lavori;
- l) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi,
- m) Piano di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- n) Manuale di gestione ambientale del cantiere;
- o) Piano di monitoraggio ambientale, piano di gestione delle terre da scavo;
- p) Relazione finale del Responsabile tecnico della progettazione dalla quale si evinca la rispondenza del progetto esecutivo a tutte le prescrizioni e prestazioni richieste dai CSA parte II –prestazionali e le eventuali deviazioni richieste.

Il progetto esecutivo (in termini di elaborati grafici, relazioni e computi, ecc..) dovrà essere redatto in modo tale da tenere distintamente separate le opere edili /strutturali/ impianti.

Il progetto esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione.

La qualità ed il dettaglio di approfondimento degli elaborati di progetto esecutivo dovrà raggiungere il livello non inferiore a quello previsto dal Codice e dal Regolamento e comunque tale da non lasciare dubbi interpretativi o indeterminazioni da risolvere in fase di realizzazione delle opere.

Il livello della progettazione richiesta è quello corrispondente ad una progettazione esecutiva, in osservanza delle citate disposizioni di legge e redatto in conformità delle normative, direttive e linee vigenti in materia di opere pubbliche e dei settori specifici (UNI, ISO, UIC, EN, IEC, CEI ecc.), così come riportati nei CSA parte II.

Pertanto, nel redigere il progetto esecutivo l'Appaltatore dovrà fare puntuale riferimento a quanto riportato in tutte le Norme Tecniche vigenti e applicabili secondo le modalità contenute nelle specifiche tecniche e le specifiche tecniche di interfacciamento.

Il Progetto Esecutivo dovrà infine tener conto delle indicazioni relative ai parametri DSNH che dovranno essere inglobate nel progetto stesso e poi eseguite nel corso dei lavori.

Art. 13 – Approvazione del progetto esecutivo

Ad integrazione degli Artt. 15 e seguenti precedenti delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Il progetto esecutivo è assoggettato nella sua globalità a verifica ai sensi di legge e dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, all'esito favorevole di tale verifica, è approvato con atto di validazione dal RUP entro i successivi 10 (dieci) giorni.

Il S.A.D. visionerà in corso di elaborazione l'avanzamento del progetto esecutivo e fornirà le proprie valutazioni ed osservazioni in conformità a quanto previsto nel P.F.T.E. L'Appaltatore sarà tenuto a recepire tali osservazioni e valutazioni e ad adeguare di conseguenza il progetto esecutivo.

Qualora il S.A.D. ritenesse il progetto esecutivo non meritevole di approvazione per gravi carenze progettuali, potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere la rielaborazione del progetto stesso, fissandone i tempi necessari ed applicando in tal caso le penali previste in contratto, salvo i maggiori danni, ovvero risolvere in danno il contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

Qualora il progetto esecutivo non fosse ritenuto meritevole di approvazione per qualsiasi altro vizio imputabile all'Appaltatore, il S.A.D. inviterà l'Appaltatore assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni ad adeguare gli elaborati di progetto alle proprie osservazioni e prescrizioni. Detta procedura non darà diritto all'Appaltatore

ad avanzare alcuna richiesta nei confronti del S.A.D., né modificherà il termine stabilito per l'esecuzione del contratto.

L'approvazione da parte del S.A.D. del progetto esecutivo non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalla sua responsabilità per qualsiasi errore od omissione degli elaborati stessi e per eventuale difformità dalle indicazioni fornite nei documenti contrattuali, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di integrazione delle attività inerenti alle diverse componenti dell'opera (funzionale-architettonica-strutturale impiantistica).

La formale approvazione da parte del S.A.D. del progetto esecutivo, che potrà anche avvenire con prescrizioni alle quali l'Appaltatore è tenuto ad adempiere, è condizione essenziale per la consegna dei lavori.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 del c.c. dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i i qualora il S.A.D. ritenga non meritevole di approvare il progetto esecutivo il contratto si risolve di diritto per inadempimento dell'Appaltatore che sarà tenuto al risarcimento del danno.

In caso di mancata approvazione dovuta a cause diverse rispetto a quelle di cui al punto precedente il S.A.D. può recedere dal contratto.

Art. 14 – Pianificazione e controllo della progettazione esecutiva

Ad integrazione degli Artt. 15 e seguenti precedenti delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della comunicazione di inizio dell'attività di progettazione, dovrà sottoporre al S.A.D. la documentazione afferente alla programmazione della intera attività di progettazione, corredata da una relazione sulle modalità di controllo che intende adottare per la verifica della programmazione stessa.

Tale documentazione dovrà anche contenere una rappresentazione grafica di tutte le attività di progettazione - suddivisa in livelli gerarchici, da quello più generale sino al dettaglio delle singole attività elementari - e un *diagramma a barre* che rappresenti la pianificazione delle varie attività e lavorazioni nei suoi principali aspetti ed in sequenza logica e temporale.

Le riunioni di verifica della progettazione saranno oggetto di apposito verbale, contestualmente redatto a cura dell'Appaltatore e controfirmato dalle parti, nel quale dovrà essere formulato l'ordine del giorno della successiva riunione. Il S.A.D. / il D.L ha la facoltà di richiedere modifiche alla suddetta documentazione di pianificazione dell'Appaltatore. I tempi impiegati per la redazione e l'approvazione di detti elaborati di pianificazione, così come il rifiuto motivato dell'approvazione di tali elaborati, non costituiscono motivo valido per alcuna richiesta di proroga del termine di esecuzione della progettazione.

L'Appaltatore non potrà dare corso ai lavori ed alle forniture che non siano conformi al progetto esecutivo approvato dal S.A.D. e non avrà diritto ad alcuna estensione dei tempi indicati dal programma generale contrattuale, per ritardi delle attività di progettazione.

Si precisa che il Piano di Sicurezza e Coordinamento del Progetto Esecutivo sarà redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva nominato dalla Stazione Appaltante e pertanto è escluso dalle attività in capo al gruppo di progettazione incaricato dall'impresa affidataria dei lavori.

Art. 15 – Modalità di liquidazione della progettazione esecutiva, ritardi, penali

Ad integrazione dell'Art. 36 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Il corrispettivo per la prestazione di progettazione esecutiva rimane fisso ed invariabile come definito in contratto. Nel caso di eventuali varianti resesi necessarie nel corso della progettazione esecutiva giustificate e riconoscibili non imputabili all'Appaltatore ed approvate dal RUP il compenso spettante all'Appaltatore sarà determinato sulla base dei criteri di cui al D.M 17.06.2016 e con l'applicazione sull'importo così ottenuto del ribasso offerto unico in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Il S.A.D. provvederà al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva direttamente a favore dei progettisti, previa emissione da parte di quest'ultimi di fattura nei confronti dell'Appaltatore che la emetterà a sua volta nei confronti del S.A.D. con la seguente modalità:

- Eventuale pagamento quale anticipazione del 30% (trenta per cento) del corrispettivo entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata a S.C.R. Piemonte S.p.A. successivamente all'avvio dell'attività di progettazione e comunque solo dopo autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento ad emettere fattura;
- pagamento in acconto del 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata a S.C.R. Piemonte S.p.A. successivamente alla consegna del Progetto Esecutivo in funzione dell'avvio della Conferenza dei Servizi e comunque solo dopo autorizzazione del Responsabile del Procedimento ad emettere fattura;
- pagamento del saldo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata a S.C.R. Piemonte S.p.A. ad avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo a seguito di regolare svolgimento della conferenza dei servizi di approvazione del progetto medesimo.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del progetto esecutivo per cause imputabili all'Appaltatore sarà applicata una penale pari all' 1 (uno) per mille del corrispettivo di contratto per ogni giorno di ritardo da trattarsi direttamente dal compenso spettante, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di consegna incompleta degli elaborati progettuali per cause imputabili all'Appaltatore sarà applicata una penale giornaliera pari all' 1 (uno) per mille del corrispettivo di contratto per ogni giorno fino all'avvenuta consegna completa degli elaborati progettuali, da trattarsi direttamente dal compenso spettante, salvo il risarcimento del maggior danno. Il S.A.D. si riserva di risolvere il contratto qualora il ritardo superi i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data contrattualmente prevista per la consegna del progetto esecutivo.

CAPO 4 – LAVORI

Art. 16 - Categorie SOA e Categorie omogenee

Ad integrazione delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Le opere da realizzarsi in **parte a corpo** di importo complessivo pari a **€. 3.994.109,15 di cui € 115.125,72** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, risultano appartenenti alle categorie SOA (di cui all'allegato A al D.P.R. n. 207/2010) ed alle categorie d'opera seguenti:

CATEGORIE SOA

CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE
OG2	€ 1.547.831,33	€ 45.938,63	€ 1.593.769,963	39,90%
OG11	€ 2.004.131,37	€ 59.481,32	€ 2.063.612,69	51,67%
OS2A	€ 327.020,73	€ 9.705,76	€ 336.726,49	8,43%
TOTALE	€ 3.878.983,43	€ 115.125,72	€ 3.994.109,15	100%

CATEGORIE DI LAVORAZIONI

N.B) Con riferimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è prevista l'iscrizione **Cat. 10** (bonifica siti e beni contenenti amianto) dei prestatori di lavori impiegati nei lavori di demolizione compresi.

Per un maggiore dettaglio si rinvia agli elaborati del P.F.T.E

Art. 17 - Cauzioni e Garanzie sulle prestazioni di appalto

Garanzia definitiva

Si rimanda all' art. 43 delle Condizioni Generali

Art. 18 - Assicurazioni

Si rimanda all'art. 44 delle Condizioni Generali

Art. 19 - Disciplina del subappalto

Si rimanda all' art. 52, 53,54 delle Condizioni Generali ed in particolare ai lavori che l'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare e alle linee guida fornite dalla Stazione Appaltante.

Art. 20 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Ad integrazione degli Artt. 9, 10, 11, delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo ed a misura del contratto specifico nonché con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nei CSA parte II prestazionale e Relazioni specialistiche, del P.F.T.E nonché quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della D.L e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (anche C.S.E) secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto secondo le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

a) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

- 1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- 2) il compenso per il proprio rappresentante, per il Direttore tecnico di cantiere e per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
- 3) le spese per l'apprestamento nel cantiere di locali a uso ufficio aventi capacità di almeno 12 posti di lavoro, arredati e dotati di PC funzionali alla gestione della documentazione di appalto, riservati al personale di direzione, assistenza, ispezione lavori, coordinamento sicurezza, e di supporto al RUP, locali idoneamente dotati di serrature, arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica / collegamento WI-FI / e di proprio wc, nonché le spese per la pulizia dei locali stessi;
- 4) gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;
- 5) le spese per formare e mantenere il cantiere e illuminarlo, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; le spese per i movieri di controllo dell'accesso al cantiere nelle fasi ove la D.L e il CSE lo ritengano necessario;
- 6) le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione e un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e dei tecnici e i servizi igienici (incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc.), le spese di allacciamento e di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua dalla rete di servizi pubblici per il funzionamento e per la operatività del cantiere, gli idranti e i quadretti elettrici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte del S.A.D., le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.
- 7) le spese per la realizzazione di percorsi separati in sicurezza e compartimentati per il personale che continuerà a operare all'interno del Complesso durante l'esecuzione dei lavori comprese le eventuali modifiche agli stessi in funzione delle diverse fasi del cantiere per evitare interferenze durante la durata dei lavori;
- 8) le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento

per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;

- 9) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- 10) le spese per la guardiania notturna e diurna (H 24) compresi giorni festivi anche con l'ausilio di sistemi antifurto provvisto di barriere lineari (perimetrazione di cantiere e radar ambientali . Il sistema di antifurto dovrà essere connesso a combinatore telefonico e abilitato all'esecuzione chiamate di emergenza verso istituto di vigilanza convenzionato / forze dell'Ordine, la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; lo sgombero della neve e la rimozione delle masse instabili; lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, a eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, in ogni caso da eliminare immediatamente a seguito del collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie (comprese le eventuali fondazioni delle stesse), a sistemare e pulire le aree occupate e interessate dalle opere oggetto d'appalto, nonché a ripristinare le zone limitrofe. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo al relativo smaltimento in discarica, nel rispetto della normativa applicabile Nel caso in cui esso non ottemperi a tali obbligazioni, il D.L. inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto di attivazione nel termine di otto giorni dall'invito medesimo, vi provvederà direttamente il S.A.D. ponendo i relativi oneri e spese a carico dell'Appaltatore, deducendone i costi dagli importi dovuti per l'esecuzione dell'opera appaltata. Il D.L. ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine dei lavori e salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non risultino più necessari allo svolgimento dei lavori stessi, anche in funzione di eventuali consegne parziali ed anticipate dell'opera;
- 11) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti o alterazioni di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che rimarranno a esclusivo carico dell'Appaltatore – e non verranno, pertanto, imputati a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
- 12) l'immediata comunicazione al S.A.D. (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa che abbia interessato l'Appaltatore e che risulti comunque suscettibile di incidere nella sfera giuridica o determinare una qualsivoglia responsabilità da parte della S.A.D.;
- 13) la segnalazione al D.L. di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, la quale non solleva in ogni caso l'Appaltatore dalle responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto, nonché la trasmissione di copia degli ordini (senza prezzi) effettuati dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto del cronoprogramma dei lavori o comunque di quelli richiesti dal D.L.;
- 14) le spese per lo svolgimento delle pratiche presso gli Enti erogatori dei servizi pubblici per le opere di presidio occorrenti allo spostamento dei sotto-servizi previsti in progetto o di quelli che comunque dovessero risultare necessari all'esecuzione delle lavorazioni, nonché le spese per gli allacciamenti, quelle relative alle eventuali comunicazioni agli Enti stessi concernenti guasti alle condutture di rispettiva competenza; nonché le spese derivanti per la conservazione delle vie pubbliche e dei passaggi che venissero interessati dai lavori e per garantire il transito veicolare e pedonale anche tramite la predisposizione di opere provvisorie;
- 15) le spese per ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la realizzazione di idonea recinzione delle aree di cantiere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere

- stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dal S.A.D. ;
- 16) le spese riferite ai canoni di pubblicità da corrispondere agli uffici comunali preposti derivanti dalla grafica e cartellonistica di cantiere che sarà installata dall'Appaltatore;
 - 17) le spese per la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti, le spese per l'installazione di tutti i sistemi antieffrazione necessari a garantire la sicurezza del cantiere e dell'edificio e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - 18) le spese per la fornitura e posa in sito del cartello indicatore recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 curandone i necessari aggiornamenti periodici;
 - 19) la richiesta tempestiva dei permessi e sostenere i relativi oneri per la eventuale chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto; installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - 20) le spese per la dotazione delle utenze necessarie al fabbisogno del cantiere comprensive degli allacciamenti alle reti di energia elettrica, acquedotto e fognature, atte a svincolare il cantiere dalle utenze in essere e sufficienti per consentire di effettuare, oltre alle lavorazioni previste, tutte le prove di funzionalità degli impianti. Qualora non attivabili in modo distinto rispetto a quelli del Comune l'Appaltatore dovrà provvedere alla dotazione di misuratori ai fini della contabilizzazione separata di utenze potabili ed energia. L'Appaltatore si obbliga inoltre a concedere, con il solo rimborso delle spese di consumo oggetto di compensazione, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o prestazioni in genere per conto della Committenza, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - 21) le spese derivanti dai consumi delle utenze (elettriche, gas, acqua, etc.) che si rendono necessarie per la conduzione da parte dell'Appaltatore delle prove funzionali e prestazionali dei nuovi impianti realizzati. Tali oneri, nel caso non siano riconducibili alle utenze attivate dall'Appaltatore per la gestione del cantiere, saranno quantificati attraverso letture parziali dei contatori esistenti del Committente oppure attraverso l'installazione a carico dell'Appaltatore di contatori / lettori dei consumi;
 - 22) le spese derivanti dagli apprestamenti e tutto quanto si renderà necessario per la gestione e organizzazione delle interferenze con le ditte incaricate dal Committente per l'effettuazione delle attività manutentive o altre attività di sua competenza negli ambiti e riguardanti gli impianti che non sono interessati dagli interventi in capo all'Appaltatore;
 - 23) le spese derivanti dalla gestione delle interferenze e necessità di apprestamenti specifici necessari per la gestione della compresenza di altri cantieri e attività che interesseranno corpi di fabbrica limitrofi a quello oggetto di intervento;
 - 24) gli oneri per il posizionamento, installazione, manutenzione, verifica e monitoraggio (anche in periodo notturno e festivo e di eventuale sospensione dei lavori) degli apprestamenti necessari a evitare infiltrazioni di acqua meteorica ai piani sottostanti per tutta la durata delle attività riguardanti le coperture dell'edificio oggetto di intervento;
 - 25) le spese per la redazione e aggiornamento durante tutta la durata dei lavori del Piano di Emergenza del cantiere che dovrà necessariamente essere coordinato con il Piano di Emergenza dell'edificio per le parti di esso che non sono oggetto di intervento;

- 26) le spese necessarie per eventuali scavi archeologici assistiti e la predisposizione della documentazione dell'intervento da consegnare all'Ente di tutela Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Torino entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, documentazione che prevede una completa relazione descrittiva del cantiere, comprensiva di relazioni tecniche e di documentazione grafica e fotografica;
- 27) tutti gli oneri da sostenere per la predisposizione e raccolta di tutta la documentazione certificativa finalizzata a consentire alla Committenza la predisposizione dell'Asseverazione ai fini antincendio necessaria per la presentazione della SCIA antincendio propedeutica all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I). All'Appaltatore si richiede altresì di sostenere tutti gli oneri che si renderanno necessari per l'assistenza e il supporto alla D.L / S.A.D. nella gestione dei sopralluoghi congiunti con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e nella conduzione di tutte le prove che si renderanno necessarie;
- 28) il consentire l'uso anticipato ed apertura al pubblico dei locali ultimati che venissero richiesti dalla D.L senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi.
- b) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza del S.A.D. sui lavori:
- 1) il prelievo, il confezionamento e la conservazione dei provini e dei campioni oggetto di prove certificate in laboratorio autorizzato (art. 20 L. 1086/71) sotto il coordinamento della D.L ai sensi del D. M. 17/01/2018 NTC 2018, per i materiali in conglomerato cementizio armato in base alle norme UNI EN 12390:2002 e per le strutture metalliche in base alle norme UNI EN 10002/2004. Le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il D.L. riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica dello stato dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le altre prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il D.L. o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie a eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla D.L. o dall'organo di collaudo e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati ovvero la qualità di una parte/porzione dell'opera prima dell'esecuzione della stessa. La spesa per la custodia fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all'art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in appositi locali presso i luoghi di lavoro o presso l'Ufficio della D.L dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del D.L. che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità;
 - 2) l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutti i saggi, prove di laboratorio in genere necessari per legge e che verranno ordinati dalla D.L su manufatti compiuti, forniture, materiali impiegati, applicati o da impiegarsi in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali. Con riferimento alla progettazione costruttiva, l'esecuzione di prove, saggi, indagini, e verifiche di qualsiasi tipo finalizzate a consentire la compiuta progettazione costruttiva ed a prevenire possibili ritardi nell'esecuzione delle opere, inoltre l'esecuzione dei piani e disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire con l'approfondimento richiesto dalla D.L;
 - 3) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del Certificato di Collaudo. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- 4) l'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla D.L. per dare dimostrazione della qualità dell'opera non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali;
- 5) la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata il S.A.D. da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari e attrezzature e quelli per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché per la rimozione delle protezioni stesse su richiesta del D.L. (ad esempio per misurazioni e verifiche) e il relativo ripristino;
- 6) la spesa per la fornitura e la conservazione di una serie di scorte relative ai materiali posati e componenti installati, con elenco da definirsi congiuntamente alla D.L., al fine di consentire al S.A.D. la gestione di sostituzioni in emergenza e approvvigionamenti nel corso della gestione dell'edificio;
- 7) la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare al D.L. entro le ore 10 del giorno stesso;
- 8) la comunicazione riepilogativa settimanale al D.L., entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:
 - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
 - lavori eseguiti nella settimana;
 - mezzi d'opera impiegati;

la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale;

L'Appaltatore è obbligato altresì a fornire al RUP, per tramite del DL e del CSE, i dati relativi alle presenze in cantiere di imprese, operai e mezzi operatori, con riferimento all'impresa appaltatrice, ai subappaltatori, ma anche ai sub-contratti di nolo e/o fornitura (ivi compresi, quindi, anche i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere). I dati raccolti dall'Appaltatore dovranno essere trasmessi dal D.L., mediante moduli appositamente forniti da quest'ultima in formato Excel, con tempestività e con cadenza settimanale;
- 9) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del D.L. e C.S.E) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il C.S.E.;
- 10) le riunioni di coordinamento a cadenza settimanale o secondo la discrezione del D.L. fra Appaltatore e D.L. stesso; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione e avanzamento del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori (P.E.L.);
- 11) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per l'eventuale consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge;
- 12) gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici e all'esecuzione dei collaudi prestazionali, nonché per l'assistenza alla redazione del certificato di collaudo provvisorio, esclusi i soli compensi dei collaudatori;
- 13) le spese di cui all'art. 224 del D.P.R. n. 207/2010;
- 14) le spese per l'esecuzione di rilievi, sia iniziali che in corso d'opera, inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione od all'elaborazione degli stati di avanzamento lavori;
- 15) l'esecuzione di fotografie digitali, di filmati, delle opere / forniture in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del D.L.; l'inoltro settimanale delle fotografie sullo stato dei lavori al D.L. unitamente alla comunicazione settimanale;

- 16) tutte le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche acustiche, antincendio o impiantistiche in generale;
- 17) l'esecuzione del collaudo acustico (verifica requisiti DPCM 05.12.1997) e blower -door test di tenuta all'aria (1/ ambiente);
- 18) gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, eventualmente richieste dalla D.L.;
- 19) è fatto divieto di utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996); le spese per utilizzare nei lavori di maggiore impatto acustico, quali compressori, escavatori, perforatrici, martelloni, ecc., solo macchinari muniti dei vigenti certificati di emissione acustica e della migliore tipologia al fine di ridurre il più possibile i valori di emissioni acustiche anche sotto i livelli ammessi in deroga dall'Amministrazione comunale.

c) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:

- 1) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte del S.A.D., nonché le spese per garanzie e/o fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- 2) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera, anche ai sensi del Cap. Gen.;
- 3) le spese di passaggio e per occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato esterno alle aree di cantiere, le spese per il risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione, la gestione, la manutenzione, la conduzione degli impianti e e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte del S.A.D. Tutti gli oneri di recinzione, organizzazione del cantiere, allacciamenti provvisori, deviazioni provvisorie del traffico ove necessarie sono a totale carico dell'Appaltatore. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati a terzi, alle aree private e pubbliche oggetto di occupazione temporanea per la realizzazione delle opere, per i quali il Committente è sollevato da ogni onere e responsabilità;
- 4) spese per le opere provvisorie necessarie a evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 5) l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e di coordinamento (ex D.Lgs. n. 81/2008), ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del piano operativo sicurezza dell'Appaltatore e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, nonché quelle conseguenti agli adempimenti previsti dall'art. 250 del D.Lgs 81/2008 con riferimento ai piani di lavoro riguardanti le misure da adottare per limitare l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dai materiali contenente amianto o altri materiali pericolosi , nonché per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dal S.A.D. ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni;
- 6) gli oneri per le sottoelencate competenze e attività, legate alla sicurezza e tutela del personale:
 - responsabilità del servizio di prevenzione e protezione;
 - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;
- 7) le spese, la periodica visita medica e tutto quanto necessario alla prevenzione a favore del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;

- 8) l'approntamento del programma esecutivo dei lavori (P.E.L) da sottoporre al D.L., secondo quanto previsto nel presente elaborato.;
- 9) le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione dei percorsi aperti al pubblico sito nelle zone di pericolo in prossimità del cantiere; la fornitura e manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei segnali luminosi prescritti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- 10) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del progetto esecutivo da egli elaborato; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali integrazioni, preventivamente approvate dal D.L., che l'Appaltatore dovesse ritenere necessarie a seguito degli accertamenti integrativi eseguiti a propria cura e spese. Sono altresì a carico dell'Appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, recanti il timbro "esecutivo" e la firma del D.L.: solo a tali elaborati l'Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte dall'Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell'arte risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall'opera e dalle sue componenti, l'Appaltatore provvederà a darne notizia alla D.L. e, ottenutane l'approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per il S.A.D. né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori. L'esecuzione dei disegni costruttivi delle opere e degli impianti, nonché l'esecuzione dei disegni *as-built* a opere eseguite sono da consegnare alla D.L. che li allegherà alla contabilità finale.
- 11) gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi e, particolarmente, tutti i permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione dell'opera richiesti da leggi, norme e procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate sia in corso d'opera che al termine dei lavori per ottenere la piena fruibilità delle opere realizzate, ivi compresi gli oneri per le pratiche e l'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi;
- 12) la recinzione del cantiere come previsto dal piano della sicurezza e coordinamento, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere rispetto all'esterno;
- 13) nel cantiere dovranno essere installati, a spese dell'Appaltatore, e mantenuti durante tutta la durata dei lavori, uno o più cartelli informativi con loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, redatti con logotipi e grafica che saranno indicati dal S.A.D., comprensivi delle indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1729/UL del 1° giugno 1990) secondo lo schema tipo.
 In fondo alla tabella saranno riportati l'indirizzo dell'ufficio competente presso il quale sono reperibili ulteriori informazioni sull'opera con i dati aggiornati e le comunicazioni al pubblico sull'andamento dei lavori, con particolare riferimento alle eventuali sospensioni degli stessi e alle motivazioni che le hanno determinate; dovrà essere prevista l'illuminazione notturna;
 Il formato grafico illustrativo del cartello di cantiere sarà elaborato a cura della D.L e trasmesso all'Appaltatore per la stampa nel numero di copie che sarà concordato con la DL e il S.A.D.
- 14) le spese per lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nell'ambito del cantiere e in ragione delle opere appaltate presso discariche autorizzate, rimanendo tale attività a totale cura e onere dell'Appaltatore nel rispetto delle vigenti norme (D.Lgs. n. 152/2006) fatta salva la rivalsa nei confronti del S.A del tributo speciale (ecotassa) pagato dal medesimo al gestore dell'attività di stoccaggio definitivo.
- 15) gli oneri derivanti dall'applicazione delle indicazioni /prescrizioni quali quelle per la gestione sostenibile del cantiere in conformità alle richieste dei criteri ambientali minimi (CAM), per la gestione delle materie, per la sostenibilità dell'opera con particolare riguardo alla conformità ai vincoli DNSH ex ante in fase di progettazione esecutiva ed ex post in fase di cantiere, per il monitoraggio ambientale, ovvero

quelli meglio specificati e descritti nei CSA parte II prestazionale e Relazioni specialistiche facenti parte del PFTE.

- 16) la riparazione o il rifacimento delle opere relative a eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò il S.A.D., il D.L. e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
 - 17) la verifica, prima dell'inizio dei lavori, dello stato dei luoghi e in particolare della zona dove verrà sistemata l'area di cantiere con la redazione dello stato di consistenza supportato da documentazione fotografica ed eseguito in contraddittorio con la D.L.; al termine dei lavori si procederà, sempre in contraddittorio con la D.L., alla verifica dello stato finale restando inteso che ogni danno o difformità rispetto a quanto rilevato nella verifica preliminare dovrà essere risarcito a cura e spese dell'Appaltatore. Saranno a carico dell'Appaltatore anche tutte le opere di presidio necessarie per proteggere i manufatti esistenti durante l'intera durata del cantiere.
 - 18) le spese per canoni, diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della Legge n. 633/1941 e s.m.i., e degli artt. 2575 e segg. del c.c.;
 - 19) le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in corso d'opera e prestazionali che i collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;
 - 20) il piano di sicurezza per l'allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri;
 - 21) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all'art. 18 del Cap. Gen.; gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari e attrezzature e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
 - 22) l'approntamento, prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., degli elaborati finali as-built di cui dovranno essere consegnate due copie su carta timbrata e firmata dai responsabili, nonché una copia degli stessi in formato pdf firmati digitalmente e in formato editabile (file grafici in formato dwg o compatibile, file di testo in formato doc o compatibile);
 - 23) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti e ai terzi;
 - 24) l'uso anticipato di parte dell'opera che venisse richiesto dal S.A.D., non comporta il diritto per l'Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte della S.A (art. 230, D.P.R. n. 207/2010);
 - 25) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal S.A.D. (Città di Torino, Città Metropolitana, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e l'obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- d) Oneri in capo all'Appaltatore in materia di sicurezza dei lavoratori in cantiere:

Fermo il disposto dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a richiesta del Committente/Responsabile dei lavori o del C.S.E;

- 1) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 2) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

- 3) la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali (organismi paritetici).

Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo piano operativo di sicurezza delle imprese operanti in cantiere e dell'accettazione da parte del coordinatore della sicurezza delle relative procedure.

Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.

Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.

Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori ed è diretto referente del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate e indette dal coordinatore della sicurezza ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 92, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008.

Si specifica che:

- a) In ogni momento il D.L e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'affidatario e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore, del subappaltatore autorizzato e dei sub-contrattisti.
- b) Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, 26, comma 8 del Decreto n. 81 del 2008 e dell'articolo 5, comma 1, primo periodo della Legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. L' Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. L'Appaltatore risponde altresì dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti da sub affidatari operanti in cantiere ancorché non qualificabili come subappaltatori. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
- c) Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i..
- d) La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 7 che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 21 – Trattamento retributivo dei lavoratori

Ad integrazione dell'Art. 58 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 e ss, del D.Lgs. n. 276/2003, l'Appaltatore e i subappaltatori durante l'esecuzione dei lavori, dovranno fornire periodicamente (ai fini del pagamento di ogni SAL) al S.A specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dall'Appaltatore e da ciascun subappaltatore e cottimista, rilasciata nelle forme del D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, a comprova della regolarità retributiva e della corretta e corrente effettuazione dei versamenti

delle ritenute IRPEF dei rispettivi lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori. Tale autodichiarazione andrà di volta in volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale o da altro professionista abilitato ai sensi di legge.

Art. 22 - Tutela dei lavoratori

Ad integrazione delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

L'Appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla S.A.D, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali (ivi inclusa la Cassa edile), assicurativi e antinfortunistici ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il S.A.D. precisa che le Autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza, ambiente, fisco, sono: *INPS, INAIL, A.S.L, CASSA EDILE, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, ENTE SCUOLA, ARPA, AGENZIA DELLE ENTRATE*. I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché a quelli inerenti ai programmi di formazione e addestramento. In particolare, gli addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Si applicano i commi 4, 5 e 6, dell'art. 30, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23 - Requisiti e responsabilità dell'Appaltatore

Ad integrazione delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire, a norma dell'art. 2087 c.c., la vita, l'incolumità e la personalità (anche morale), del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori, fornitori e prestatori di servizio nonché del relativo personale dipendente, oltre che del personale di direzione, sorveglianza e attestazione del collaudo provvisorio incaricato dal S.A.D., ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 e del D.Lgs. n. 81/2008 e loro successive modificazioni, anche se emanate in corso d'opera.

Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e unicamente sull'Appaltatore, restandone sollevati sia il S.A.D. sia il D.L.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui detti lavoratori devono attenersi, di cui dovrà essere consegnata copia al D.L. È facoltà dell'Appaltatore nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

L'Appaltatore provvederà inoltre alla nomina del medico competente e alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, dell'evacuazione del cantiere in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, pronto soccorso e gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dalle normative vigenti in materia.

Art. 24 - Domicilio dell'Appaltatore

Si rimanda all' art. 8 delle Condizioni Generali

Art. 25 - Condotta dei lavori e Direttore di cantiere

Ad integrazione degli Artt. 8, 9 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen. e dell'art. 8 comma 4 delle Condizioni Generali l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza al Direttore tecnico, persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale adeguati all'esercizio dell'attività derivanti dalla esecuzione del contratto. L'Appaltatore rimane, in ogni caso, responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositato presso il S.A.D. che provvederà a darne comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la propria presenza presso il luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi, il S.A.D., previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che perciò spetti a detti soggetti alcuna indennità.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore di cantiere, ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n. 207/10, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, con espressa assunzione della responsabilità relativa al rispetto e alla piena applicazione del piano delle misure antinfortunistiche per la sicurezza dei lavoratori, con riguardo a tutte le imprese impegnate nello svolgimento dell'appalto ai sensi dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 6 del Cap. Gen. e dell'art. 8 comma 5 delle Condizioni Generali, il Direttore di cantiere può coincidere con il sopracitato rappresentante delegato. Si richiama l'art. 13 del DM 22.08.2017 n. 154 relativamente alla dichiarazione di "unicità d'incarico" di cui ai commi 2 e 3 l'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese raggruppate o consorziate. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del Direttore di cantiere anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Previo motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 26 - Disciplina e buon ordine del cantiere

Ad integrazione dell'Art 9 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai per imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti del S.A.D. per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali o nella esecuzione delle lavorazioni.

Art. 27 - Accesso al cantiere di soggetti autorizzati dall'ufficio della D.L.

Ad integrazione dell'Art 75 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

L'Appaltatore dovrà garantire l'accessibilità a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della D.L., e del C.S.E. per permettere a soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che la D.L. e/o il S.A.D. ritenesse opportuno fare eseguire.

Tutto il personale, anche ai sensi del combinato disposto della Legge. n. 248/2006, del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge n. 136/2010, deve essere dotato di proprio cartellino con fotografia di riconoscimento, giubbotto catarifrangente omologato, elmetto e scarpe o stivali di sicurezza omologati.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione in cantiere per il personale esterno (Responsabile dei lavori, D.L. C.S.E., Organo di collaudo) e in visita un numero adeguato di dispositivi di protezione individuale.

CAPO 5 - INIZIO DEI LAVORI

Art. 28 - Attestazione dello stato dei luoghi**Ad integrazione dell'Art 23 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:**

In applicazione dell'articolo 4 del decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, su richiesta del RUP, il Direttore dei Lavori deve fornire al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di D.L non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.

Il D.L comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il D.L e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il D.L trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna.

Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal D.L per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Se il contratto non è ancora stato stipulato, e per ragioni di urgenza si proceda alla consegna anticipata delle prestazioni di contratto qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal D.L per la consegna, il S.A.D. ha facoltà di caducare l'aggiudicazione e incamerare la garanzia fideiussoria prestata, oppure, di fissare entro dieci giorni successivi una nuova data per la consegna d'urgenza, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Qualora l'aggiudicatario non si presenti nuovamente senza giustificato motivo, il S.A.D. dispone la caducazione della aggiudicazione e incamera la garanzia fideiussoria prestata, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile al S.A.D., l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 dell'articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Qualora iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla S.A.D. per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Nelle ipotesi previste dai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC.

Il D.L è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'Appaltatore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

- b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'Appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Nel caso di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, il D.L provvede alla consegna parziale dei lavori; l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale dei lavori, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal D.L .

Quando il D.L provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il D.L ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla S.A.D., l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste dal comma 12 dell'articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 12 dell'articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo del comma 14 dell'articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Quando il D.L provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

All'esito delle operazioni di consegna d'urgenza dei lavori, il D.L. e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale, che viene trasmesso al RUP, e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

È responsabilità dell'Appaltatore elaborare il programma esecutivo dei lavori (P.E.L.) congruente al cronoprogramma del P.F.T.E, organizzare le proprie risorse e la propria attività tenendo conto delle interferenze e sequenzialità di esecuzione.

Dal giorno della consegna dei lavori ogni responsabilità per danni diretti od indiretti a cose e persone a qualunque titolo presenti in cantiere grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 29 - Rinvenimenti fortuiti

Ad integrazione dell'Art 69 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Il S.A.D., oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà dei beni mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi.

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al D.L., depositare i beni mobili e deperibili rinvenuti presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; il S.A.D. rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni e cautele che fossero espressamente ordinate. Ove la custodia di tali beni non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma del D.Lgs. n. 42/2004.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione del S.A.D.

Art. 30 - Programma di esecuzione dei lavori, Piano operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e di coordinamento, Piano della progettazione costruttiva, disposizioni e ordini di servizio

Ad integrazione degli Artt. 26, 46, 47, 48, 49, 50, 51 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Programma di esecuzione dei lavori (P.E.L)

Le prestazioni di contratto dovranno svolgersi in conformità al cronogramma di esecuzione dei lavori del P.F.T.E che fa parte integrante e sostanziale del medesimo, nonché al Programma Esecutivo dei Lavori (P.E.L.) di cui all'art. 43, comma 10 del DPR n. 207/2010, redatto dall'Appaltatore previsto dal medesimo D.P.R. e alla struttura di gestione definita nell'organigramma funzionale/nominativo, che saranno definiti dall'Appaltatore stesso.

Il programma esecutivo dei Lavori (P.E.L). e la struttura di gestione definita nell'organigramma funzionale/nominativo dovranno essere presentati al D.L. 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori e questi procederà alla relativa approvazione. Ove il D.L. ritenesse di formulare osservazioni a tali documenti, l'Appaltatore dovrà provvedere ad adeguare il P.E.L. e l'organigramma funzionale/nominativo secondo le indicazioni ricevute nel termine di 8 (otto) giorni ritrasmettendolo per le relative verifiche al D.L.

In caso di ritardo l'Appaltatore sarà sanzionato come previsto al successivo art. 47.

Il P.E.L., definito in sede di consegna dei lavori, in maniera congruente e idonea a ricomprendere gli adempimenti relativi al piano operativo di sicurezza e redatto sul tipo diagramma di Gantt, , dovrà contenere i seguenti elementi minimali di dettaglio:

- a) scomposizione dell'intervento in un numero minimo di attività elementari o complesse congruo all'illustrazione compiuta dell'opera da realizzare;
- b) minimo frazionamento dell'unità temporale di riferimento: giorni. (max 15 gg)

In specifico il diagramma di Gantt dovrà essere organizzato secondo le Milestone contrattuali e dovrà altresì essere corredato da:

- a) date di esecuzione dei rilievi, verifiche, saggi di dettaglio finalizzati alla progettazione costruttiva;
- b) date di esecuzione dei campioni in opera secondo le indicazioni dei CSA – parte II;
- c) date delle prove funzionali (edili, strutturali, impiantistiche) propedeutiche al collaudo in corso d'opera;
- d) elaborati grafici (in formato minimo A3) delle principali fasi operative e l'indicazione dei flussi operativi;
- e) curva di produzione.

Il P.E.L. dovrà essere elaborato secondo legami funzionali e successione tra le varie attività di dettaglio e dovrà indicare le seguenti attività:

- a) la presentazione al D.L. dei contratti di subappalto con relativi allegati;
- b) la sottoscrizione dei contratti di acquisto;
- c) l'approvazione delle campionature;

- d) la predisposizione dei disegni costruttivi;
- e) la fornitura dei materiali;
- f) le verifiche tecnico funzionali comprese nel contratto. (CSA parte II)

Poiché il P.E.L costituisce lo strumento di verifica della progressione delle opere e del rispetto delle tempistiche esecutive, esso dovrà essere compilato in modo da consentire di correlare a ciascun segmento temporale, di durata settimanale, le percentuali di lavorazioni prefissate. Pertanto, per le attività elementari o complesse che non si esauriscano nel lasso temporale di riferimento l'Appaltatore dovrà indicare, con descrizione quanto più possibile analitica delle lavorazioni programmate, la distribuzione delle stesse nella settimana o nelle settimane successive, con specifica attribuzione della relativa quota percentuale di esecuzione.

Il P.E.L deve essere predisposto curando il coordinamento delle diverse fasi di lavoro e tenendo conto dell'interazione tra loro di lavorazioni di diverso genere e con eventuali lavorazioni non comprese nel presente appalto.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto l'inizio dei lavori, l'avanzamento mensile e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna a utilizzare in rapporto alle lavorazioni programmate e ai singoli avanzamenti.

Ogni qualvolta si verifichino varianti significative al programma per ritardi o anticipazioni delle lavorazioni, l'Appaltatore dovrà provvedere ad aggiornare il programma stesso entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi della variazione medesima, mantenendo ferma la durata complessiva del contratto. Il P.E.L. così variato dovrà essere sottoposto nuovamente alla valutazione del D.L. e del C.S.E., per quanto di competenza.

In ogni caso e comunque ogni 30 gg. è fatto obbligo all'Appaltatore l'aggiornamento del P.E.L redatto sulla scorta dei dati reali di produzione registrati sino alla data di emissione dell'elaborato comprensivo della sovrapposizione tra curva di produzione ipotizzata e quella reale. Inoltre l'aggiornamento dovrà comprendere l'elenco di dettaglio delle lavorazioni del mese successivo, la quantificazione in gg. del ritardo/ anticipo su produzione cumulata stimata.

Fintanto che non sia approvato il nuovo P.E.L. verrà considerato valido a tutti gli effetti il P.E.L. precedente.

Il reiterato mancato rispetto del predetto P.E.L. per almeno due volte anche non consecutive, certificato dal D.L. a mezzo di lettera raccomandata r/r ovvero tramite PEC, costituirà grave inadempienza contrattuale da parte dell'Appaltatore.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore, che non comportino una modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal D.L. previo accertamento del carattere irrinunciabile degli stessi e della mancata incidenza sul termine finale di esecuzione dell'opera. Il S.A.D. si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel modo più conveniente per la loro compiuta realizzazione a regola d'arte, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli dedotti in contratto.

Il P.E.L dell'Appaltatore potrà quindi essere modificato o integrato dalla S.A.D. per il tramite del DL, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e, in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte/operatori estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della S.A.D.;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal S.A. , che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento d'impianti e forniture, nonché collaudi parziali o specifici;

- e) se è richiesto dal C.S.E., anche in relazione alla risoluzione d'interferenze con altre imprese operanti (tra cui le cd. Ditte terze)

In ogni caso il P.E.L deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Il D.L si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione nel modo che riterrà più coerente per la corretta riuscita, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere al S.A.D. e presentare alla D.L. ed al C.S.E. il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), corredato di un dettagliato cronoprogramma, sulla base di quello allegato al progetto esecutivo, da cui risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente.

La Direzione Lavori e/o il C.S.E. avrà la facoltà di accettare gli elaborati proposti ovvero di richiedere all'Appaltatore tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con gli altri interventi in atto o previsti.

L'accettazione degli elaborati da parte della D.L. e/o del C.S.E. non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna della D.L. stessa per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Appaltatore intenderà adottare per la condotta dei lavori. Si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste,

l'Appaltatore dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà del S.A.D. di imporre quelle ulteriori decisioni che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi e indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente elaborato.

Ogni cambiamento al P.O.S. approvato dovrà essere sottoposto per scritto alla D.L. /CSE e avere il benestare di quest'ultimi. Il S.A.D. si riserva inoltre la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutare e chiedere speciali compensi. Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo l'ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dal S.A.D., l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

Piano di sicurezza e di coordinamento

Il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sarà allegato al progetto esecutivo. In fase di esecuzione dei lavori, il progetto del cantiere e il piano di sicurezza e coordinamento dovranno contenere l'aggiornamento delle fasi di lavoro, già previste in sede di progetto esecutivo in funzione delle effettive tecniche, attrezzature, macchine e personale a disposizione dell'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto sulla base del P.O.S. presentato dall'Appaltatore e delle eventuali richieste di variazione avanzate dal medesimo. Naturalmente, in fase esecutiva, le linee guida e i livelli minimi di sicurezza che l'Appaltatore dovrà adottare per la realizzazione delle opere sono quelli definiti nel piano di sicurezza allegato al progetto esecutivo, redatto dal Coordinatore per la sicurezza, approvato dal S.A., unitamente al progetto esecutivo stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs 81/2008.

Per suo conto suo il S.A.D., prima dell'inizio dei lavori, dovrà, tramite il Responsabile dei Lavori, trasmettere agli Organi di Vigilanza Territoriale competente la notifica conforme all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, di cui una copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione degli Organi di Vigilanza Territoriale competenti.

In caso di inadempienze l'Appaltatore sarà sanzionato come previsto al successivo art. 47.

Piano della progettazione costruttiva

In virtù della tipologia di opere da realizzare è prevista la presentazione di un Piano della progettazione costruttiva. Il Piano dovrà illustrare le date di presentazione e il contenuto delle trasmissioni (elaborati grafici, schede tecniche, relazioni di calcolo, ...). Il Piano dovrà essere distinto per le opere edili, strutturali ed impiantistiche.

Il Piano dovrà essere organizzato nelle seguenti macrofasi come segue:

- a) date di sopralluogo finalizzate alla programmazione di rilievi, prove prestazionali, saggi e ispezioni di dettaglio (aggiuntive a quelle già avviate nella fase di progettazione esecutiva) ritenute indispensabili ai fini della progettazione costruttiva;
- b) date di esecuzione di rilievi, prove prestazionali, saggi e ispezioni di dettaglio ritenute indispensabili ai fini della progettazione costruttiva;
- c) presentazione / esecuzione di campioni fisici di materiali e soluzioni adottate;
- d) trasmissione degli elaborati di progetto costruttivo (a firma di tecnico abilitato, secondo necessità) con i seguenti contenuti minimi quali: relazione di calcolo (riportare l'esito delle prove in campo finalizzate alla definizione costruttiva di elementi di supporto, ritegno, ecc...) / relazione di calcolo impianti;
- e) fascicolo campionature (schede tecniche e campioni fisici – contenuti minimi come prescritti dai CSA parte II);
- f) schemi e planimetrie generali: piante e sezioni (contenuti minimi per la definizione delle lavorazioni ed il rilascio di Dichiarazioni di conformità, integrazioni al deposito elaborati strutturali, ecc...)
- g) dettagli costruttivi (tutti i nodi tipologici);
- h) piano di posa e montaggio con indicazione degli apprestamenti (da coordinare con il POS);
- i) curricula dei posatori;
- l) elementi di aggiornamento/integrazione del Piano di Manutenzione;
- m) indicazioni per l'aggiornamento del Fascicolo Tecnico dell'opera.

Il piano dovrà contemplare un congruo termine di esame di coerenza generale da parte della D.L (e comunque non inferiore a 20 (venti) giorni, un tempo di recepimento delle osservazioni per successiva ripresentazione non superiore a 5 (cinque) giorni.

La mancata verifica positiva di coerenza generale relativa a una macrofase non solleva l'Appaltatore dal procedere con la successiva trasmissione programmata.

In conseguenza della presenza d'importanti dorsali impiantistiche meccaniche ed elettriche a pavimento, onde evitare il rallentamento delle attività di cantiere, si rimarca l'esigenza di avviare in tempo utile la redazione dei relativi costruttivi di cantiere (tenendo conto delle tempistiche di esame di coerenza generale della DL).

Disposizioni e Ordini di Servizio (vedasi anche art.7 del presente elaborato.)

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed ordini di servizio, ancorché disponga lavorazioni da eseguirsi contemporaneamente in diversi luoghi, a pena di esecuzione delle stesse d'ufficio in danno all'Appaltatore medesimo.

Ai sensi dell'art. 27 del Cap. Gen., ove il D.L. richieda all'Appaltatore, per effetto di atti o fatti imputabili all'Appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma, tale richiesta non costituisce in alcun modo presupposto per l'Appaltatore di pretendere compensi aggiuntivi né l'Appaltatore può opporvisi.

In caso di inadempienza dell'Appaltatore si applica l'art. 47 del presente elaborato.

Il S.A.D. si riserva in ogni caso il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata opera entro un termine prestabilito ovvero di disporre le modalità esecutive che riterrà più opportune e convenienti, in ragione di

eventuali proprie esigenze correlate alla esecuzione dei lavori od alla esigenza di coordinarne l'esecuzione con la consegna delle forniture eventualmente escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Si intendono integralmente remunerate nell'importo contrattualmente previsto tutte le assistenze murarie per gli impianti e quelle necessarie a un corretto inserimento delle opere che formano oggetto del presente appalto nel contesto architettonico e strutturale dell'opera, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d'arte.

CAPO 6 – ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 31 – Accettazione dei materiali, campionature e prove tecniche

Ad integrazione dell'Art 12 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Il D.L., oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione ("PAN GPP") e dai CSA parte II.

Il D.L. rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal D.L., il S.A.D. può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del D.L. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte del D.L., restano fermi i diritti e i poteri del S.A.D. in sede di collaudo.

Non rileva l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dal D.L. nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

Il D.L. o l'Organo di Collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal C.S.A finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dal S.A.D., sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'Appaltatore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del D.L., completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, atti a dimostrare l'equivalenza prestazionale dei materiali proposti ai tipi dei materiali indicati in progetto.

Il D.L. verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'Appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

In particolare, ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), come previsto dall'art. 34 comma 2 del Codice coordinato col testo correttivo di cui al D.Lgs 56/2017, l'Appaltatore è obbligato a rispettare con oneri a suo carico quanto segue:

1) In merito al conferimento dei rifiuti ad un impianto autorizzato al recupero, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L., in sede di emissione di ciascuno stato d'avanzamento lavori, copia conforme dei Formolari

di Identificazione dei Rifiuti debitamente vidimati dall'impianto di recupero e attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso.

2) demolizioni e rimozione dei materiali - Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali (cfr relazioni specialistiche e CSA parte II prestazionale facenti parte del P.F.T.E. e del P.E delle opere in pre-esecuzione.

3) materiali usati nel cantiere - I materiali usati per l'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel cap. 2.4. di cui al D.Lgs 50/2017

4) prestazioni ambientali - Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici ed edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le prestazioni ambientali previste nelle relazioni specialiste e CSA parte II - prestazionale facenti parte del P.F.T.E. e del P.E delle opere in pre-esecuzione.

Con riferimento all'accettazione dei materiali in genere l'Appaltatore dovrà:

- a) presentare un piano delle campionature e delle forniture entro 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori. L'emissione delle singole campionature - *scheda di campionatura ed eventuale campione fisico* secondo indicazioni dei CSA parte II e dovrà avvenire in coerenza al Piano di progettazione costruttiva di cui all'art.30 ;
- b) trasmettere la scheda di campionatura su format reso disponibile dalla DL secondo le scadenze indicate del piano delle campionature approvato;
- c) compilare e mantenere aggiornato un quadro riassuntivo delle campionature su format reso disponibile dalla DL, indicante la data di trasmissione, l'esito della verifica e lo stato della campionatura (approvata, respinta, in riemissione, ...);
- d) procedere al caricamento su portale (o area ftp, Drop-Box, Google Drive, One Drive, etc..., purchè dedicata) messo a disposizione dalla DL della documentazione approvata dalla DL (Piano delle campionature, schede approvate, foto campioni approvati, ecc...).

La documentazione di campionatura dovrà essere trasmessa in forma cartacea e sottoscritta dall'Appaltatore in ogni pagina (timbro dell'Appaltatore e firma del Direttore di cantiere o del Rappresentante con delega), corredata di elenco di dettaglio riportante breve descrizione e numero di pagine/elaborati allegati, comprensiva della documentazione attestante la conformità ai dettami di cui all'Art.5, comma 5 del D.lgs 106/2017 del 16-06-2017 e alle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8,9 e 10 del regolamento UE n.305/2011, comprensiva della documentazione attestante il rispetto del Decreto 11-10-2017 e D.M 23.06.2022 (cd. "Criteri Ambientali Minimi")

Nel caso di deviazione rispetto ai requisiti prestazionali indicati in progetto, corredata delle verifiche comprovanti l'equivalenza con le specifiche richieste (le verifiche, ove reputato necessario dal DL, dovranno essere a firma di tecnico abilitato).

Eventuali ritardi nella trasmissione della documentazione di campionatura o la tardiva approvazione in conseguenza d'inadeguatezza e/o incompletezza della stessa in sede di prima emissione, costituirà ritardo per fatto imputabile esclusivamente all'Appaltatore. Non saranno prese in conto campionature parziali o trasmesse alla DL in mancata ottemperanza di quanto specificato.

Trattandosi di Bene Tutelato soggetto all'applicazione dei disposti di cui al parte II del d.lgs 42/2004 e s.m.i. – Tutela architettonica - l'Appaltatore dà atto che, senza riserva alcuna, qualsiasi opera da eseguirsi è soggetta alla vigilanza della Soprintendenza (SABAP) e, a insindacabile giudizio dell'Ente di tutela e della DLL, all'eventuale campionatura preventiva delle opere da eseguirsi. Il che comporta, senza che ciò possa ingenerare ritardi o dare adito a maggiori compensi alcuni, l'esigenza di programmare con congruo anticipo le opere e campionature in sito da eseguirsi per consentire l'espletamento delle suddette funzioni di vigilanza. Sono

pertanto sempre da intendersi remunerati nell'ambito dell'appalto, mockup in opera o prove di esecuzione da sottoporre al giudizio della SABAP.

Art. 32 – Attività particolari di controllo del Direttore Lavori

Ad integrazione delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il D.L., con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al S.A.D. ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del d. lgs. n. 50/16;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del d. lgs. n. 50/16.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'Appaltatore, il D.L. coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/16.

Il D.L. esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del d. lgs. n. 50/16;
- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'Appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per il S.A.D. le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'Appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del D.L.;
 - l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il D.L. pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

Art. 33 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe

Ad integrazione degli Artt. 27, 28, 29 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Il D.L. vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al PFTE.

A tal fine, esso cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori al fine di individuare gli interventi utili a correggere eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, di fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto o per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi di cui al comma 4 della medesima disposizione il D.L. assegna un termine all'Appaltatore che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il S.A.D. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare il regolare andamento del contratto.

Fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse, oltre alle ipotesi previste alla lettera a), la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- 1) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- 2) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- 3) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- 4) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Nelle ipotesi previste dalle lettere b) e d), su parere del collegio consultivo tecnico, la stazione appaltante, previa propria proposta, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizza nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze

sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi previste dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Le disposizioni cui all'art. 5, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione previsti alle lett. a), b), c) e d) del presente articolo, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Art. 34 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e durata giornaliera – Milestone intermedie

Ad integrazione degli Artt. 25, 31 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori, è stimato nel cronoprogramma lavori allegato al P.F.T.E in complessivi **540** (diconsi **cinquecentoquaranta**) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel tempo utile per l'ultimazione dei lavori debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climaticamente sfavorevoli, ferie contrattuali, ordinari impedimenti di carattere esecutivo.

Nel caso di eventuali sospensioni dei lavori disposte dal D.L ai sensi del precedente art. 33, la relativa durata non è calcolata nel termine previsto per l'esecuzione dei lavori ma sarà aggiunta al tempo contrattualmente previsto-come indicato nel verbale di ripresa lavori

L'Appaltatore riconosce esplicitamente che i termini contrattuali trovano conferma nel Programma Lavori dallo stesso elaborato in piena e totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative, e che, pertanto, nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali.

Pertanto non costituiscono motivo di differimento dei termini di inizio lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il Programma esecutivo dei Lavori o della ritardata ultimazione delle opere i ritardi negli approvvigionamenti delle forniture, qualunque ne sia la causa, l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare o l'acquisizione di documentazione integrativa di qualsiasi tipo per la progettazione costruttiva o l'esecuzione delle opere in appalto, salvo che sia ordinata dalla D.L. o espressamente approvati da questa o in conseguenza di prestazioni o attività esplicitamente poste in capo al S.A.D.

La mancata osservanza del termine per la ultimazione dei lavori comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 47. Con riferimento alla durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto stabilito dall'art. 27 del Cap. Gen.

Art. 35 - Ultimazione dei lavori

Ad integrazione degli Artt. 62, 63 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Con il termine "ultimazione lavori" si intende il compimento dell'opera nel suo complesso.

Il D.L a fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il D.L redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.L come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello Stato Finale e per l'effettuazione del collaudo provvisorio di cui all'art. 102 del d. lgs. n. 50/16.

Art. 36 - Modifiche, variazioni e varianti in corso d'opera e nuovi prezzi

Si rimanda agli Artt. 41 e 45 delle Condizioni Generali.

Art. 37 - Sinistri alle persone e danni - Danni di forza maggiore

Ad integrazione delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il D.L compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia per iscritto al D.L entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore spetta al D.L redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del D.L;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 38 - Lavori in economia

Ad integrazione delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

È fatto divieto all'Appaltatore di intraprendere lavori in economia non ordinati dal S.A.D.

Il S.A.D. ha il diritto di chiedere all'Appaltatore di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori in economia non previsti in contratto senza che questi possa rifiutarsi.

Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi e utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi e utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni effettuate e contabilizzate in economia, l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al D.L. le liste con le ore di impiego degli operai, dei noli e dei materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e comunque non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo a una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi unitari di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso unico offerto in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori (tabelle compilate periodicamente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi) incrementati di spese generali (pari a 15%) e utili (pari al 10%) e con applicazione del ribasso di aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Il S.A.D. può altresì far eseguire in economia a terze opere o provviste relative ai lavori appaltati non comprese nel contratto; l'Appaltatore in questi casi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori le somme di cui il D.L., previa autorizzazione del R.U.P., abbia ordinato la corresponsione sulla base di regolari note o fatture delle prestazioni effettuate, ritirando formale quietanza di pagamento.

Sulle somme anticipate è dovuto all'Appaltatore l'interesse legale in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 (quindici) giorni e trascurando i periodi di minore durata. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non può superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto a meno che l'Appaltatore vi consenta.

Art. 39 – Documentazione tecnica, adempimenti conclusivi e materiali di ricambio

Ad integrazione dell'Art. 9 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Ad avvenuta certificata ultimazione delle opere, l'Appaltatore dovrà fornire al S.A.D. entro i successivi 5 (cinque) giorni successivi tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite, al fine di poter redigere il certificato di collaudo provvisorio di cui all'art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,.

Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche, l'Appaltatore dovrà trasmettere, in particolare, quanto segue:

- a) Schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi (ex UNI 86/1990 e UNI 90/1938), distinguendo i prodotti che recano il marchio CE e i prodotti marginali ai sensi del D.P.R. n. 246/1993);
- b) Documenti di identificazione e rintracciabilità di materiali e componenti;
- c) Manuali di funzionamento e manutenzione delle case costruttrici;
- d) Elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;
- e) RegISTRAZIONI di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento, che in produzione, che finali;
- f) Certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite, rilasciati da istituti ufficiali;
- g) Disegni as- built delle opere edili e strutturali realizzate;
- h) Disegni degli impianti tecnologici as-built, con il rilievo esatto del percorso delle reti e il posizionamento delle apparecchiature;
- i) Piani di Manutenzione del progetto esecutivo aggiornati secondo materiali e tecnologie poste in opera, nonché i documenti integrativi;

- j) Manuali d'uso e di manutenzione per la conduzione e la manutenzione degli impianti corredati di tutti gli schemi impiantistici, certificati di omologazione delle apparecchiature installate;
- k) Certificazione di Conformità degli Impianti ai sensi del D.M 37/2008;
- l) Modulistica in materia antincendio quali dichiarazioni di corretta posa, dichiarazione dei produttori, certificazione REI, ecc. a firma di tecnico abilitato ove necessario;
- m) Documentazione ulteriore richiesta dai CSA parte II.

L'Appaltatore entro la data di ultimazione lavori dovrà consegnare al D.L. tutti gli altri documenti prescritti dalla legge e che sono di competenza dell'Appaltatore medesimo, al fine di consentire alla S.A.D. di richiedere il certificato di agibilità e la contestuale presentazione della SCIA finalizzata all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

A seguito dell'esame positivo da parte del D.L. della documentazione finale trasmessa in singola copia cartacea e su supporto informatico (dwg/pdf), la medesima entro i successivi 15 (quindici) giorni dovrà essere fornita in n. di 3 copie cartacce e di n. 2 (dwg..pdf, pdf firmato digitalmente) su supporto informatico. La documentazione finale, pena la irricevibilità della stessa, dovrà essere sottoscritta dall'Appaltatore (intera documentazione), dalle eventuali ditte esecutrici e, ove ritenuto necessario dal D.L o in conseguenza di disposti normativi, da tecnico abilitato.

L'Appaltatore, al termine dei lavori dovrà procedere all'istruzione del personale tecnico designato dal S.A.D. circa le modalità di funzionamento e conduzione degli impianti eseguiti. L'attività di formazione dovrà essere verbalizzata a cura dell'Appaltatore e trasmessa al S.A.D. Al proposito si precisa che gli impianti eseguiti dovranno disporre di targhe indicatrici sui quadri elettrici, sulle apparecchiature meccaniche ed elettriche ecc. per facilitare l'esercizio e l'ispezione degli impianti.

Sarà cura e onere dell'Appaltatore consegnare al S.A.D. tutte le serie di materiale di ricambio necessarie a consentire la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente specificato, la quantità minima è pari al 2% della quantità messa in opera.

L'Appaltatore dovrà pertanto fornire tutte le informazioni e gli elaborati richiesti nei tempi e con modalità tali da permettere il rispetto della tempistica sopra riportata, per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera totale o per addivenire alla eventuale consegna anticipata.

Il S.A.D. qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte dell'opera prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO 7 – CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 40 - Contabilità, documenti contabili e riserve

Ad integrazione degli Artt. 32, 33 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Per le opere da liquidarsi a corpo con riferimento a tutte le categorie di lavorazioni, a fini contabili, non si procederà a misurazioni in contraddittorio, rimanendo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della mano d'opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute a regola d'arte e idonee all'uso.

Il D.L. si riserva di non inserire nella contabilità del relativo SAL le lavorazioni effettuate in palese discordanza con le tempistiche indicate nel cronoprogramma, se non preventivamente concordate con il D.L. stesso.

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di seguito indicati.

In base agli artt. 2965 e 2966 cod. civ. e all'art.9 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve (tempestività della loro iscrizione ed esplicazione, quantificazione, decadenza), il D.L. e l'Appaltatore si attengono alla disciplina prevista dal S.A.D. e riportata nel presente CSA.

Il D.L. effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione, con precisione e tempestività, dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Ferme restando le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 231/02 e quelle concernenti la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'Appaltatore contenuta nel presente CSA e nel contratto, il D.L., in base al principio di costante progressione della contabilità, provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa, contemporaneamente al loro accadere e quindi di pari passo con l'esecuzione dell'opera, affinché possa sempre:

- a) rilasciare i SAL entro il termine fissato nel presente articolo e nel contratto, ai fini della emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni, per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate;
- c) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

I materiali approvvigionati nel cantiere non verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori.

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal D.L o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

-il Giornale dei Lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

- a) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- b) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- c) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- d) l'elenco delle provviste fornite dall'Appaltatore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- e) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- f) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del D.L.;
- g) le relazioni indirizzate al RUP;
- h) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- i) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- j) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

In caso di lavori da compensarsi a misura, i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal D.L. Il D.L. cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il D.L. è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.

In caso di lavori da compensarsi a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il D.L. registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal D.L., il quale può

controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

- il Registro di Contabilità (R.C) che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'Appaltatore ritiene di fare e le motivate deduzioni del D.L. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'Appaltatore. Il D.L. propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'Appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

- lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dei lavori sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nel presente elaborato e nel contratto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il D.L. trasmette entro 30 (trenta) giorni lo stato di avanzamento lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento entro i successivi 15 (quindici) giorni, trasmettendolo al S.A.D. previa verifica della regolarità dell'Appaltatore, per l'emissione del mandato di pagamento, che deve avvenire entro ulteriori 30 (trenta) dall'emissione del certificato di pagamento. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

- il Conto Finale (C.F.) dei lavori, compilato dal D.L. a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore. All'atto della firma l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'Appaltatore il Conto Finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Può essere anche previsto un Sommario del Registro di Contabilità che nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'Appaltatore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'Appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificate le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Il D.L. in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

Al Conto Finale dei lavori di cui alla succitata lettera e), il D.L. allega la seguente documentazione:

- a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all' Appaltatore
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'Appaltatore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- j) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi ~~art 107~~ dell'articolo 5 Legge 11 settembre 2020, n. 120 Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
- k) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie
- m) tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il D.L. conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Il D.L. comunica al RUP eventuali contestazioni dell'Appaltatore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all' Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi sotto indicati.

Se le contestazioni riguardano fatti, il D.L. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all' Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.L nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del D.L., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Se l'Appaltatore firma il registro di contabilità con riserva, il D.L. nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla S.A.D. la percezione delle eventuali ragioni ostantive al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore; in mancanza il D.L è responsabile per le somme che, per tale negligenza, il S.A.D. deve riconoscere all'Appaltatore.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il D.L. può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

In base agli artt. 2965 e 2966 cod. civ. l'iscrizione e la esplicazione e quantificazione delle riserve che l'Appaltatore intende formulare seguono le sottoindicate disposizioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che a essi si riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 41 - Strumenti elettronici di contabilità

Ad integrazione delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle linee guida di cui al decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio e in contraddittorio con l'Appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal RUP, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

CAPO 8 – PAGAMENTI E CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO

Art. 42 - Criteri di misurazione delle opere

Si rimanda agli Artt. 32, 33 delle Condizioni Generali ed alle precisazioni contenute nel precedente Art. 40

Art. 43 - Anticipazione, pagamenti in acconto, rata di saldo, ritardi e interessi

Ad integrazione degli Artt. 37, 38, 39, 40 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul valore stimato dell'appalto dei lavori (importo contrattuale della prestazione di esecuzione dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza in fase di esecuzione ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20%** da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal D.L. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori conforme allo schema tipo 1.3 (o 1.3.1) del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19.1.2018. La predetta garanzia fideiussoria è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo D.Lgs..

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del S.A.D. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con conseguente obbligo di restituzione della stessa, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Le **rate di acconto** sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri di sicurezza e al netto della ritenuta in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, del recupero dell'eventuale anticipazione del prezzo e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **euro 300.000,00 (trecentomila/00)** e comunque al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 lettera a) e b) dell'art 37 delle Condizioni Generali (da verificare con SCR)

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La fatturazione dell'Appaltatore avrà luogo solamente fino alla concorrenza del 90% del valore contrattuale in base agli stati avanzamento descritti precedentemente. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell'importo contrattuale, è contabilizzato nel Conto Finale e liquidato come successivamente descritto nel presente articolo.

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo dei successivi atti aggiuntivi.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
- b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

- e) all'acquisizione della dichiarazione di regolarità retributiva dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori così come indicato all'art. 13 del presente capitolato.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il S.A.D. provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Sull'importo del S.A.L. si applicheranno le ritenute nella misura dello 0,5% previsto dall'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il recupero dell'anticipazione del prezzo nella misura del **20%**.

Ai sensi dell'art. 113 – bis del Codice:

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare al S.A.D. il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il D.L. accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione da parte dell'esecutore.

In caso di difformità tra le valutazioni del D.L. e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il D.L., a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il D.L. trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento all'Appaltatore.

L'esecutore può emettere fattura solo dopo aver ricevuto il certificato di pagamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

A seguito della verifica di conformità da parte del RUP e all'esito positivo dell'ammissibilità del collaudo da parte della stazione appaltante, il RUP provvederà a trasmettere all'appaltatore l'atto di approvazione ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

In base all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della **rata di saldo pari al 10%** dell'importo contrattuale è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

La liquidazione della rata di saldo pari al 10% dell'importo contrattuale è, in ogni caso, subordinata all'emissione e sottoscrizione del Certificato di Collaudo provvisorio e al deposito della fideiussione a garanzia della rata di saldo, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.

Il termine di pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria definitiva non può superare i 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, per le polizze assicurative succitate, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia fideiussoria e delle succitate polizze.

I ritardi nei pagamenti sono disciplinati dall'Art. 40 delle Condizioni generali al quale si rimanda, contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta proporzionalmente a essi la quota parte relativa agli oneri di sicurezza ex art. 100, D.Lgs. n. 81/2008.

È espressamente vietato corrispondere alla mandataria quanto spettante alle imprese raggruppate.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

L'Appaltatore si impegna ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge.

L'Appaltatore si obbliga a sottoporre al S.A.D. la bozza del testo di detta clausola per approvazione preventiva e, dopo la sottoscrizione, per consentire di verificare che nei contratti tra Appaltatore, Subappaltatore e subcontraente sia effettivamente inserita la clausola approvata.

Conseguentemente sarà applicata la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A. o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico Progetto).

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

A tale riguardo entro 10 gg. dalla sottoscrizione del contratto vanno trasmessi i conti correnti dedicati e le indicazioni delle generalità dei soggetti delegati a operare su di essi.

Eventuali variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone delegate a operare su di essi dovranno esserci comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC."

In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla pertinente normativa l'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte a tali obblighi si impegna a informarne contestualmente il S.A.D. e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L'Appaltatore si impegna altresì a inserire il medesimo obbligo nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.

La comunicazione al S.A.D. va fatta dal legale rappresentante entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare, oppure entro 7 giorni dalla loro prima destinazione alla operazione finanziaria relativa alla commessa acquisita nell'ipotesi in cui vengano utilizzati conti correnti già esistenti. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori e delle immobilizzazioni tecniche. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

La S.A.D. non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 44 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Si rimanda all' Art. 42 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Art. 45 - Indicazione delle persone che possono riscuotere i pagamenti

Ad integrazione dell'Art. 77 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Per quanto concerne le persone autorizzate a ricevere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del Cap. Gen. e alla Legge n. 136/2010.

Art. 46 – Revisione dei prezzi

Come richiamato all' Art. 41 comma 8 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Per la prestazione della progettazione l'effettivo corrispettivo delle prestazioni relative al Progetto Esecutivo viene rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016.

Per la prestazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.. In tal caso:

a) si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29;

b) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 (dodici) mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal Direttore Lavori. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il RUP, in riferimento a quanto qui previsto, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dal direttore dei lavori della Stazione Appaltante che verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Nel caso la maggiore onerosità provata dall'Appaltatore sia relativa:

a) a una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale di cui al comma 1, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza;

b) a una variazione percentuale superiore a quella riportata nel citato decreto ministeriale, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nello stesso decreto, per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza.

Per le finalità di compensazione, si possono utilizzare le somme:

a) appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) del totale dell'importo dei lavori, al netto delle somme relative a impegni contrattuali già assunti;

- b) eventuali ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;
- c) somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Fuori dal caso qui disciplinato, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo e diversamente applicabili *ratione temporis*.

Art. 47 – Penali

Ad integrazione dell'Art. 30 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Inosservanza dei termini di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori eccedente il termine contrattuale salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare al S.A.D. le relative spese di assistenza e D.L. e versare una penale pecuniaria pari **allo 0,1% (1 per mille)** dell'importo contrattuale eventualmente aggiornato da perizie conformi al codice degli appalti per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista per l'ultimazione delle opere di cui all'art. 34 del presente C.S.A. e fatto salvo il maggior danno da risarcire ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Per il mancato raggiungimento dei termini contrattuali previsti per ognuna delle due Milestone contrattuali intermedie sarà applicata una penale pari **allo 0,1% (1 per mille)** dell'importo contrattuale dei lavori residui riferita alla singola Milestone non eseguita.

L'applicazione delle penali avverrà mediante deduzione dell'importo corrispondente dal primo successivo certificato di pagamento ovvero escutendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 17 del presente C.S.A. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore medesimo. Tale disapplicazione della penale non comporta alcuna tacita rinuncia a far valere le penali inerenti ad inadempimenti diversi e ulteriori rispetto a quello per il quale la disapplicazione stessa è stata concessa né il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il S.A.D. su proposta del RUP sentito il D.L. e l'Organo di collaudo.

La penale, nella medesima misura sopra indicata, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente a un verbale di sospensione.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del DL 77/2021 è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo **0,1% (1 per mille)** fermo restando che il premio medesimo trovi capienza all'interno della voce imprevisti e comunque nei limiti delle risorse ivi disponibili.

Inosservanza dei termini di presentazione del Programma esecutivo dei Lavori (P.E.L.) e delle previsioni in esso contenute

Per ogni giorno di ritardo ingiustificato nella presentazione del P.E.L. e della struttura di gestione definita nell'organigramma funzionale/nominativo rispetto ai termini di cui all'art. 30 del presente C.S.A., il S.A.D. applicherà una penale pari a 200,00 (duecento) euro/giorno. La mancata approvazione del P.E.L. per manifesta incompletezza e/o carenze documentali equivale alla mancata consegna dello stesso al fine dell'applicazione della penale.

La struttura di gestione definita nell'organigramma funzionale/nominativo del P.E.L. deve essere disponibile e operativa nella sua completezza entro 20 giorni da calendario dal verbale di consegna dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell'attivazione della predetta struttura, così come indicata nel P.E.L., la S.A.D. applicherà una penale pari a 300,00 (trecento) euro/giorno.

In caso di mancata attuazione del P.E.L. e della struttura di gestione definita nell'organigramma funzionale/nominativo, verrà applicata una penale pari a 500,00 (cinquecento) euro/giorno a partire dalla data di ricevimento della lettera di messa in mora redatta dal D.L. di intesa con il C.S.E sino all'effettivo adempimento, constatato con apposito verbale dallo stesso D.L. È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Inosservanza al piano di sicurezza

Per la prima infrazione grave accertata dal CSE al Piano di Sicurezza il S.A.D. applicherà una penale pari a euro 600,00 (seicento/00); nel caso di recidiva specifica e, segnatamente, per ciascuna infrazione successiva alla prima della stessa tipologia, detto importo verrà progressivamente aumentato di euro 300,00 (trecento).

Qualora, per effetto dell'infrazione venga disposto il sequestro, da parte delle autorità competenti, il tempo di fermo del cantiere non sarà computato ai fini di un eventuale aggiornamento dei patti contrattuali, fermo restando, ove si verifichi ritardo nell'ultimazione delle opere, l'applicazione della penale all'uopo prevista.

Violazione dei criteri ambientali minimi e prescrizioni ambientali.

L'inosservanza delle previsioni contrattuali relative ai C.A.M. nonché delle prescrizioni in materia ambientale previste dai CSA parte II prestazionale e Relazioni specialistiche facenti parte del P.F.T.E così come richiamate nel presente elaborato e recepite nell'oggetto del contratto, determina l'applicazione da parte della S.A.D. di una penale dell'importo di euro 500,00 (cinquecento) per ciascuna violazione accertata.

In caso di recidiva specifica, l'importo di detta penale verrà aumentato progressivamente di euro 300,00 (trecento) per ciascuna violazione relativa alla medesima tipologia di prestazione dedotta in contratto.

Violazione della normativa sul controllo del personale di cantiere

In caso di inosservanza delle norme in tema di controllo del personale applicabili all'appalto verrà applicata una penale, per la prima infrazione, pari a euro 500,00 (cinquecento); per ciascuna infrazione successiva della stessa tipologia, tale importo verrà aumentato progressivamente nella misura del 50% (cinquanta%).

Nel caso venisse riscontrata la presenza in cantiere di personale non autorizzato, il S.A.D. applicherà una penale di euro 1.000,00 (mille) per ciascuna di esse.

Tutte le penali di cui al presente articolo possono applicarsi autonomamente fra loro e cumulativamente, senza limite alcuno.

Le penali, comunicate all'Appaltatore con lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, sono applicate secondo le modalità e gli importi indicati dal RUP, di concerto con il D.L., e saranno trattenute sull'ammontare del certificato di pagamento relativo allo stato d'avanzamento successivo al verificarsi della violazione cui la penale stessa si riferisce, con relativa emissione di nota di debito da parte del S.A.D.

Nel caso in cui il S.A.D. applichi delle penali, l'Appaltatore dovrà emettere fattura al lordo di queste, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 48 - Conto Finale

Ad integrazione dell'Art. 38 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Il Conto Finale dei lavori è compilato dal D.L. e presentato al RUP entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, così come accertata con apposito verbale dello stesso D.L., unitamente a una relazione in cui sono indicate le vicende che hanno caratterizzato l'esecuzione delle opere appaltate e alla connessa documentazione. In particolare, al conto finale il D.L. allega:

- a) i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- j) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 107, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 5 Legge 11 settembre 2020, n. 120 Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
- k) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
- l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il D.L. conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

L'Appaltatore è chiamato a prenderne visione e a sottoscriverlo per accettazione entro i successivi 30 (trenta) giorni. All'atto della firma l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel corso dello svolgimento dei lavori e registrate nell'apposito registro di contabilità e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non sia intervenuta la transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o raggiunto l'accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo D.Lgs.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Sul Conto Finale firmato dall'Appaltatore o comunque divenuto definitivo per effetto del decorso del termine di 30 giorni di cui sopra, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande iscritte dall'Appaltatore per le quali non sia intervenuta transazione od accordo bonario.

Art. 49 – Verifiche, certificato di collaudo provvisorio e garanzie

Ad integrazione degli Artt. 65, 66 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Il certificato di collaudo provvisorio deve essere emesso entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Qualora nel biennio succitato dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il D.L. e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla Stazione Appaltante di fare eseguire direttamente dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.

Nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, così come previsto dall'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 c.c., allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il pagamento della rata di saldo pari al **10%** dell'importo contrattuale, disposto previo deposito di correlata garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/16 e delle polizze assicurative di cui all'art. 103, comma 8, del d. lgs. n.50/16 sarà effettuato non oltre 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore in sede di collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria definitiva così come previsto dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

In sede di collaudo il D.L.:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Il D.L. accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).

Il Collaudatore, all'emissione del collaudo tecnico amministrativo, potrà anche procedere a trattenere dalla rata di saldo importi a titolo cautelativo in attesa dell'esito positivo dei collaudi stagionali impiantistici. All'esito positivo dei suddetti collaudi, accertato dalla D.L., il RUP, sentito il collaudatore, procederà allo svincolo degli importi trattenuti a titolo cautelativo.

CAPO 9 – GARANZIE E CONTROVERSIE

Art. 50 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera

Ad integrazione dell'Art. 67 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio l'opera deve essere consegnata al S.A.D.

Il S.A.D., qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte dell'opera prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010. e conformemente a quanto previsto dagli artt. 12 e 31 del presente CSA.

L'intenzione di avvalersi di tale facoltà verrà comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC con indicazione del termine perentorio entro il quale il S.A.D. dovrà ricevere in consegna le opere.

A fronte di tale richiesta, l'Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

In caso di presa in carico anticipata dell'opera, le obbligazioni inerenti alla custodia sono trasferite in capo alla S.A.D., mentre all'Appaltatore spettano gli interventi manutentivi, salvo che gli stessi si siano resi necessari in dipendenza dall'utilizzo della cosa.

Art. 51 - Garanzia per vizi e difformità dell'opera

Ad integrazione delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

La garanzia per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, si estenderà per **due anni** dalla data della consegna dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c., purché i danni siano denunciati dalla S.A.D. entro 24 mesi dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia per i danni causati da rovina totale o parziale dell'opera o da gravi difetti costruttivi o dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per **dieci anni** dalla data del certificato di collaudo provvisorio dell'opera, e comprenderà in ogni caso, a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere eventualmente alterate durante le riparazioni. È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni derivanti dai difetti e dai lavori appena citati.

Art. 52 - Risoluzione e recesso dal contratto

Ad integrazione dell'Art. 61 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

Fatto salvo quanto previsto al Capo 3 in merito alla risoluzione e recesso per la prestazione di progettazione esecutiva, ai fini della risoluzione del contratto per la prestazione esecuzione si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il recesso.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a fornire al S.A.D. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione appaltata ancora da eseguire. In caso di risoluzione del contratto, il S.A.D. acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o in alternativa di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni.

In ogni caso, si conviene che il S.A.D., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura a evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del contratto medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora nel corso della esecuzione del contratto gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi (sussistenza cause ostative e/o tentativi infiltrazione mafiosa);
- c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte del S.A.D.;
- d) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- e) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del contratto;
- f) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e subappalto non autorizzato;

- g) per la reiterazione, per almeno tre volte, di mancato rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza.

In tali casi l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte del S.A.D. delle prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri eventualmente maggiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto che il S.A.D. dovesse sopportare in ragione della risoluzione del contratto medesimo.

Art. 53 - Pubblicità e clausola di riservatezza

Ad integrazione dell'Art. 80 delle Condizioni Generali in particolare si precisa:

È fatto divieto all'Appaltatore e ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi a esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, nonché di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del presente contratto o per effetto dei rapporti con il S.A.D., senza preventiva autorizzazione scritta del medesimo.

Il S.A.D. ha diritto di esclusiva sulle eventuali concessioni di pubblicità, sui relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie, etc.

Art. 54 – Controversie

Si rimanda agli Artt. 55, 56, delle Condizioni Generali

DISPOSIZIONI FINALI

- **L'art. 14 (Attività di Progettazione Definitiva) è soppresso**
- **Gli articoli contenuti nelle Condizioni Generali non oggetto di integrazioni o di rimando vengono richiamati nel presente documento per farne parte integrante del medesimo.**

Allegati:

Allegato 1 – Progetto di fattibilità tecnica economica (P.F.T.E.)

Allegato 2 - Elenco elaborati.

Allegato 3 – Pareri autorizzativi acquisiti e verbale n..2 della Conferenza dei servizi

Allegato 4 – Verbale di verifica

Allegato 5 – Verbale di validazione